# LEGGI PROCLAMI, AVVISI E DISPOSIZIONI DEL GOVERNO…

Modena

( N. 1 )

## IL CONSIGLIERE DI STATO
### GOVERNATORE DELLA CITTA' E PROVINCIA DI REGGIO.

*Notificazione*.

A frenare l' abuso del devastamento dell' alberatura, e degli attentati all' altrui proprietà nelle Sezioni di questa Provincia dove esistono Cave di gesso, si rinnova alla memoria del Pubblico la Notificazione Governativa 20 Febbrajo 1819; e si ordina quanto segue.

1. Col primo del prossimo mese di Marzo anno corrente resta vietato a qualunque persona di cuocere, o far cuocere gesso sia per suo proprio, che per altrui uso, e tanto entro i confini delle indicate sezioni, che altrove in questa Provincia, se non previamente munito della licenza del Governo.

Tutti que' Fornelli, il proprietario de' quali entro il 31 Marzo non avrà ottenuta la prescritta licenza, saranno otturati dal proprietario stesso, e mancando egli, lo saranno d' Ufficio a di lui spese, nè potrà verano servirsi di fornello di ragione altrui, se non gli verrà specialmente individuato nella licenza.

2. Ad ottenere tale licenza, che verrà spedita gratuitamente, dovrà il ricorrente dichiarare, e provare i mezzi che ha, o può avere per mantenere non solo di legna, fascine, o sterpaglie senza danno altrui il proprio fornello,

ma pur anche il mezzo che ha, o può avere per sostenere gli occorrenti trasporti. Le domande dovranno essere insinuate al Governo entro e per tutto Gennajo correote, scaduto il qual termine ooo verranno più ammesse.

3. Non sarà lecito a chicchessia d' or innaozi il portarsi nelle altrui campagne, e boschi siano comunali liberi, o condotti, siano di private proprietà con falci, scuri, marre, o strumenti atti a tagliare, meno poi a raccoghere legna, fasci, sterpaglie, o foglie, svellere rami, sfrondarli, cavar resina, o pascolare con bestie grosse, o minute, nè recar danno in menoma maniera.

4. Resta pure inibito a qualunque persona il comprar legna da chi non può dal proprio fondo averla raccolta, e dovrà il proprietario, o conduttore di un fornello giustificare ad ogni richiesta della forza pubblica la provenienza in qualsiasi quantità sia trovata, e quand' anche fosse in luogo appartato riposta.

5. Chiunque eseguirà dei trasporti di combustibili nelle Sezioni suddette sarà tenuto ad ogni inchiesta della forza pubblica in cui s'incontrasse render conto della provenienza, come sopra.

Qualunque contravventore quanto al primo articolo incorrerà la multa d' Italiane lire trenta per ogni fornello oltre la perdita del genere, e quanto al terzo, e quarto di simili lire dieci oltre il compenso del danno arrecato, ed i recidivi per l' uno e l' altro caso saranno multati del doppio; il terzo di detta

multa sarà distribuito al delatore, l' altro all' inventore, od inventori, e l' ultimo, metà all' Uffizio locale di Polizia, e metà all' Erario Ducale.

Reggio dal Palazzo di Governo questo giorno 4. Gennajo 1822.

MALAGUZZI.

*A. Benvenuti Segret. di Gov.*

( N. 2 )

*Notificazione.*

Coerentemente agli Ordini Sovrani espressi con Venerato Chirografo di Sua Altezza Reale, datato 22 corrente, in seguito della convenzione stipulata nell' Art.° 54 del Trattato di confinazione ultimamente conchiuso tra la prelodata Sua Altezza Reale, e Sua Maestà la Duchessa di Parma, Piacenza, e Guastalla, il Supremo Consiglio di Giustizia fa conoscere per la presente, che rispetto alle ipoteche già iscritte sopra que' beni stabili, i quali per la segnata linea di confine vengono attualmente separati dai Dominj della M. S., ed aggregati allo Stato Estense, devonsi osservare le disposizioni seguenti, analoghe alle già prescritte in altri casi consimili, vale a dire :

1. Chiunque abbia prese iscrizioni di privilegj ed ipoteche, o fatte eseguire trascrizioni concernenti beni stabili che, in virtù della citata Confinazione, trovansi ora aggregati allo Stato Estense, dovrà farne Denunzia all' Ufficio di Conservazione delle Ipoteche in Reg-

gio entro e per tutto il Mese di Aprile prossimo venturo, onde conservare, a termini di diritto, la efficacia della presa iscrizione, od eseguita trasarizione.

2. Tale denunzia dovrà farsi colla presentazione, e rilascio all' Ufficio suddetto dell' originale Nota, o *Borderò* indicante il titolo del l' iscrizione, o trascrizione riportata dall' Ufficio presso cui venne altra volta eseguita; e dovrà essere accompagnata da una copia conforme di essa Nota, o *Borderò*, che varrà dal Conservatore restituita al presentante coll' opportuna annotazione della fatta Denunzia.

3. Le Denunzie a Nota, o *Borderò* presentate entro il termine sovra espresso verranno dal Conservatore ricevute e registrate in appositi separati Libri, e per le medesime non si esigerà alcuna Tassa.

4. Saranno parimenti registrate in detti Libri le Denunzie, che venissero fatte scaduto già il termine stabilito come sopra: le medesime andranno però soggette al pagamento della Tassa dovuta giusta il prescritto dagli attuali Regolamenti; e i relativi diritti di privilegio ed ipoteca non avranno effetto se non se dal giorno della seguita Denunzia in avanti, con questo ancora, che nel concorso di chi abbia denunziato dentro il termine per qualunque titolo, il diritto di privilegio si risolverà in quello di semplice ipoteca, la di cui anteriorità verrà egualmente stabilita dal giorno dalla fatta Denunzia come sopra.

Tanto si deduce a pubblica notizia per regola di chiunque, e per la dovuta coerente osservanza.

Modena 28 Gennajo 1822.

IL SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA.

*Dott. G. B. Chiossi Cancell.*

( N. 3 )

ESTRATTO

*dall' Elenco N. CCCLXV umiliato a Sua Altezza Reale nel 13 Marzo 1822 dal Presidente del Supremo Consiglio di Giustizia, portante, in virtù dell' appostovi Sovrano Venerato Decreto, la Dichiarazione Suppletoria, ed insieme integrativa del Regolamento 28 Maggio 1819 del tenore seguente; cioè*

„ Le Cause da promuoversi nanti i Tribu-„ nali, e Giudici di questi Stati da un Sud-„ dito contro Stranieri non abitanti di fatto „ in questi Stati medesimi, sono esenti dal „ previo esperimento della Conciliazione, a „ meno che il Forestiere non avesse eletto il „ domicilio in questi Stati anche allo specifi-„ cato effetto di esservi citato per l' esperi-„ mento di Conciliazione. Qualunque volta „ però il Forestiere Reo Convenuto sarà com-„ parso in giudizio, o personalmente, o col „ mezzo di Procuratore, dovrà il Giudice del-„ la Causa procedere all' esperimento della „ Conciliazione sopra ricorso di una delle Par-„ ti, ed anche senza ricorso analogamente al

„ prescritto nell' Art.° 30 della Notificazione
„ 28 Maggio 1819.

*PER ESTRATTO CONFORME.*

Dalla Cancelleria del Supremo Consiglio di Giustizia 18 Marzo 1822.

*VISTO*

TOMASELLI PEL PRESIDENTE.
VANDINI CONSIGLIERE MENSALE.

*G. B. Dott. CHIOSSI Cancell.*

Concorda col suo Originale presso il Supremo Consiglio.

*G. B. CHIOSSI.*

( N. 4 )

*NOTIFICAZIONE.*

## IL MINISTRO DELLE FINANZE.

Quando nella Tariffa annessa al Sovrano Decreto 15 Maggio 1816 fu stabilito il Dazio d' uscita delle Sete greggie non lavorate a mulino si ebbe principalmente in vista di favorire la fabbricazione dei tessuti, e delle altre manifatture di Sete a vantaggio dello Stato. Ha però l' esperienza dimostrato che gli anni vistosi raccolti delle Sete non sono che in una ben modica parte impiegati nelle suddette manifatture, per cui mossa S. A. R. dal principio di promovere viemaggiormente la produzione di un genere tanto proficuo all' e-

conomia dello Stato, e di agevolare in pari tempo ai Commercianti l' esito delle Sete stesse, si è benignamente degnata di ordinare, che dal primo Aprile prossimo venturo in avanti venga il predetto Dazio d' uscita diminuito di due terzi, estendendo detta diminuzione anche al di là dei due terzi per la Seta doppia in vista del suo minor valore in commercio.

In adempimento pertanto di questa Sovrana Disposizione dal primo Aprile prossimo venturo in avanti sarà esatto il dazio d' uscita delle Sete greggie nelle seguenti misure.

*Seta greggia non lavorata a Mulino.*

Se semplice per ogni libbra metrica L. 2 —
Se doppia . . . . . . . . „ 1 50

Restano specialmente incaricate le Intendenze di Finanza della relativa esecuzione.

Modena 21 Marzo 1822.

FILIPPO MARCHESE MOLZA.

*C. Caslini Segret. Gen.*

( N. 5 )

## IL GOVERNATORE
### DELLA PROVINCIA DELLA GARFAGNANA.

Sua Altezza Reale l' Augusto Nostro Sovrano seguendo gl' impulsi del Paterno Suo Animo intento sempre al bene dei Suoi felicissimi sudditi, si è degnato per un nuovo tratto della provvida sollecitudine, che nutre verso questa Provincia, di ordinare anche nella medesima l' erezione di un Monte di Pietà, affinchè essenzialmente la Classe dei bisognosi

ritrovi in esso un mezzo sicuro ed utile, onde supplire alle proprie indigenze, senza che pressante necessità la esponga d' altronde al pericolo di soggiacere ad avide speculazioni.

Assegnata dalla Munificenza della lodata R. A. S. una conveniente dotazione pel Monte, e disposto tutto ciò, che occorreva all' attivamento delle beneficbe Sovrane Intenzioni, ho la compiacenza di annunziare al pubblico, che col giorno 11 dell' entrante Mese di Aprile verrà aperto il Pio Instituto nel già Forte di Montalfonso presso questo Capo Luogo.

Sommistrerà Esso a Persone della Provincia denaro, e farina di Castagne per tre Lire Italiane al meno, e cento al più, a fronte di pegno, e coll' interesse del cinque per cento ad anno, in compenso delle spese di amministrazione.

Il Monte sarà aperto per eseguire le sovvenzioni nei giorni di Lunedì, e Giovedì di ogni Settimana dalle ore dieci della mattina fino alle tre pomeridiane, e anche più tardi in caso di bisogno; e cadendo Festa di precetto nel Lunedì, o Giovedì, si supplirà nel successivo giorno feriale.

Le discipline speciali per l' amministrazione, e buon andamento dell' Istituto, sono comprese in apposito Regolamento, che verrà affisso nell' Uffizio del Monte a pubblica norma, e segnatamente di Chi si troverà al caso di profittare delle emanate Sovrane Beneficenze.

Castelnovo li 30 Marzo 1822.

P I O.

*G. Gherardi Segret.*

( N. 6 )

## LA SEGRETERIA DEL GOVERNO DI REGGIO.

*Avviso.*

D'ordine di S. E. il Sig. Consigliere di Stato Conte Governatore rende noto, che i terreni posti alla sinistra della Fossa Marza dianzi indivisi, ed incensiti, ma ora aggregati a questi Stati in seguito al Trattato di confinazione conchiuso con Parma li 24 scorso Dicembre, vengono per disposizione di S. E. il Sig. Ministro di Pubblica Economia assoggettati ai carichi tutti attualmente stabiliti per gli altri terreni dello Stato.

Egli è quindi, che si prevengono i rispettivi proprietarj dell' obbligo, che loro corre delle relative imposte da aversi per incominciato col primo Gennajo p. s.

Saranno in seguito comunicate le Ministeriali disposizioni sulla precisa determinazione de' Carichi stessi.

Dalla Segreteria del Governo della Provincia di Reggio questo giorno 3 Aprile 1822.

*Il Segretario di Governo*

A. BENVENUTI.

( N. 7 )

## IL CONSIGLIERE DI STATO GOVERNATORE DI MODENA.

Rilevatosi, che non si adempie da qualche tempo colla debita esattezza alle prescrizioni

portate dalle Notificazioni Governative 12 Dicembre 1814, 10 Novembre 1815, e 16 Gennajo 1817, non che dall' Avviso della Direzione di Polizia dello stesso giorno, ed essendo d' altronde troppo interessante conoscere quali persone s' introducono in questa Capitale, e Provincia all' oggetto segnatamente d' impedire, che vi si fermino Individui girovaghi, sospetti, o privi di carte regolari, e non abbandonino l' Agricoltura per domiciliarsi nella Capitale medesima nuove famiglie senza mezzi di sussistenza, od industria, s' ingiunge in esecuzione degli Ordini Sovrani, la più rigorosa osservanza delle seguenti discipline.

1.° Tutti i Forestieri, che si trasferiranno in questa Città, e che brameranno di soggiornarvi, od anche di trattenersi per un tempo maggiore di ore dodici, decorrende dall' arrivo, saranno tenuti di rilasciare, a fronte del consueto recapito, i loro passaporti al Vegliante di Polizia della Porta per cui entreranno, onde col di lui mezzo vengano spediti al Commissariato di Polizia per gli incombenti di suo istituto.

2.° I Forestieri di transito, che intenderanno di rimanere in Modena meno delle dodici ore, non avranno l' obbligo di rilasciare detti passaporti al Vegliante di Polizia, ogniqualvolta siano regolari, ma dovranno al loro ingresso riportar dal medesimo nei passaporti stessi l' annotazione dell' ora precisa dell' ingresso anzidetto, e dall' altro della Porta per cui sortiranno, quella della partenza, qualora

non sia spirato il termine delle dodici ore sopra prescritto, mentre in caso diverso non sarebbe ad essi permessa la sortita, se prima non avessero riportata ne' loro passaporti la vidimazione ordinaria del Commissariato di Polizia.

3.° I Forestieri, che desidereranno di fermarsi per qualche tempo in questa Città, od in altro Comune della Provincia, dovranno nel giorno stesso del loro arrivo, od al più tardi entro ventiquattr' ore insinuare al Protocollo dell' Ufficio di Polizia Locale l' analoga domanda per conseguire una Carta di permanenza, indicandone i motivi, e giustificando i proprj mezzi di sussistenza, la qual carta, ritenuto in deposito il passaporto, e dopo essersi riconosciuti regolari i loro recapiti, e ragionevoli gli addotti motivi, verrà ad essi rilasciata dal medesimo Uffizio di Polizia colle opportune cautele, ed a tempo determinato, che non potrà mai eccedere i mesi sei, senza superiore autorizzazione Governativa, e si rinnoverà a norma delle circostanze.

4.° I Forestieri, che giungessero in Modena, od in altro luogo della Provincia, e che per qualche accidente si trovassero privi di passaporto, saranno tenuti a presentarsi in persona, ed immediatamente per farsi conoscere all' Uffizio locale di Polizia, dal cui prudente arbitrio, dietro avere riportate le giustificazioni, e garanzie opportune dipenderà l' accordare un discreto tempo di permanenza, onde abilitarli a procurarsi dal proprio Governo i regolari recapiti.

5.° I Forestieri, che attualmente dimorano in questa Capitale, e Provincia, qualora non si fossero muniti della Carta di permanenza, o che il termine di questa fosse già scaduto, dovranno, desiderando di continuarvi il soggiorno, avere presentata entro, e per tutto il 10 del p. v. Giugno al Protocollo dell' Uffizio di Polizia locale la loro domanda documentata nel modo prescritto all' Art. 3 per ottenere detta carta, o la rinnovazione della medesima, dopo la qual epoca, non avendo presentate tali domande, non potrebbero, che attribuire a loro colpa l' effetto di quelle dispiacevoli, e rigorose misure, che si renderebbero in tal caso necessarie.

6.° Tutti i Locandieri, ed Albergatori, non che i Particolari, che alloggieranno, quantunque gratuitamente, qualche Forestiere, dovranno avvertirlo degli obblighi tutti, che gli corrono in forza della presente disposizione, e dovranno denonziare all' Uffizio di Polizia nella mattina seguente tanto all' arrivo, quanto alla partenza quelli, che avranno pernottato nella loro Locanda, od abitazione sotto la penale di L. 50 rapporto ai Locandieri, ed Albergatori, e quanto ai Particolari di simili L. 25 per ogni trasgressione, oltre le altre misure di rigore, che secondo le circostanze stimasse la Polizia di dover prendere contro di loro. Nel caso poi, che qualche Particolare, contravvenendo al disposto del presente Articolo, si trovasse inabilitato a pagare l' incorsa multa, gli sarà questa commutata nella pena afflittiva di 10 giorni di carcere.

7.° Per Forestieri, cui incombe l' osservanza delle prescrizioni sopra stabilite riguardo ai passaporti, od altre carte di garanzia s' intendono quelli, che non appartengono, nè per nascita, nè per legale domicilio agli Stati Estensi, mentre sul particolare delle altre discipline, che riguardano la dimora, per cui è ingiunto l' obbligo della denunzia, vengono considerati per Forestieri quelli ancora, che quantunque appartenenti ai medesimi Stati Estensi, non hanno però regolare permesso di stabilirsi nella Capitale.

8.° Resta sempre fermo, che i Locandieri, ed Albergatori debbano tenere un Registro, onde annotarvi tutte le Persone indistintamente, che saranno da essi alloggiate, e da rendersi ostensibile ad ogni richiesta degli Incaricati di Polizia, e della Forza pubblica, sotto pena della stessa multa di L. 50 in caso di contravvenzione. Saranno pure obbligati a tenere sempre affissa la presente Notificazione per norma di chiunque, al che mancando incorreranno nella penale di simili L. 5.

9.° I Proprietarj di Case in questa Città non potranno dare in affitto alcuna delle medesime a Persone non abilitate regolarmente dalla Polizia a dimorare nella Città stessa sotto pena di Italiane L. 100 in caso di trasgressione. Egualmente quelli i quali si permetteranno di venire a stabilirsi in Modena senz' esserne autorizzati, oltre l' espulsione forzosa, incorreranno nella multa di simili L. 50 da pagarsi dal Capo di Famiglia, il quale in caso

d' insolvibilità sarà assoggettato alla detenzione di giorni 20.

Avverta chiunque di uniformarsi pienamente alle sespresse prescrizioni, e gli Incaricati di Polizia, non che la Forza pubblica invigilino per l' esatta osservanza delle medesime.

Dato dal Palazzo di Governo in Modena questo giorno 29 Maggio 1822.

MARCHESE LUIGI COCCAPANI.

*G. Pellicciari Segret.*

( N. 8 )

*Proclama.*

In esecuzione de' Venerati Ordini Sovrani abbassati al Supremo Consiglio con Reale Chirografo dato nel dì 14 corrente, il Supremo Consiglio di Giustizia deduce a pubblica notizia, che in virtù di Sovrano Decreto del giorno 14 Maggio p. p., e relativi Sovrani Chirografi rimane istituito un Tribunale Statario Straordinario, il quale è delegato a conoscere e giudicare sommariamente ed in unica istanza, e senza alcun ricorso, dei delitti di Lesa Maestà, o di aderenza alle Sette ed associazioni segrete, che sotto qualsiasi nome tendono allo scopo di sovvertir l' ordine delle stabilite e legittimo Governo; e ciò non solo quanto agl' imputati che sono attualmente detenuti, ma ancora quanto ai contumaci e profughi, ed a quelli tutti, che in appresso ve-

nissero d' ordine Sovrano rimessi al detto Tribunale ond' essere giudicati per gl' indicati titoli, intorno ai quali per Sovrana speciale Disposizione viene tolto qualunque privilegio di foro.

Il suddetto Tribunale è composto di un Presidente, e due Giudici, non che di altro Giudice Processante, e di un Coadjutore, oltre un Procuratore Fiscale, e due Cancellieri, come appresso;

*Presidente* - Il Consigliere Vincenzo Mignani, attual Presidente del Tribunale di Giustizia in Reggio.

*Giudici* - L' Avvocato Jacopo Mattioli Professore d' Instituzioni Criminali, e Diritto patrio nel R. Convitto di Fanano.

L' Avvocato Alfonso Toschi Causidico di Collegio in Modena.

*Procuratore Fiscale* - L' Avvocato Felice Fieri attual Giudice nel Tribunale di Giustizia in Reggio.

*Giudice Processante* - Il Dottore Giulio Vedriani attual Giusdicente in Finale.

*Coadjutore al Giudice Processante* - Il Dottore Pietro Curti attuale Vicegerente in Formigine.

*Cancellieri in solido* - Il Dottore e Notaro Giuseppe Verni, uno degli attuali Cancellieri nella Giusdicenza Criminale di Modena.

Il Dottore e Notaro Domenico Giglioli attual Cancelliere nella Giusdicenza di Brescello.

Il Tribunale risiederà nel Forte di Rubiera.

Modena 15 Giugno 1822.

IL SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA.

*Dott. G. B. Cuiossi Cancell.*

( N. 9. )

# Il MINISTRO
## DI PUBBLICA ECONOMIA, E D' ISTRUZIONE.

Dipendentemente dalle disposizioni di S.A.R. il Clementissimo Nostro Sovrano devesi aprire in questa Capitale pel principio del p. v. anno scolastico un Convitto di Studenti della Facoltà Medica in questa R. Università colle seguenti norme:

1. Lo Stabilimento da erigersi sarà denominato *Convitto Medico*, avrà un Direttore già nominato nella Persona del Sig. Dott. Antonio Bazzani Professore di Patologia e Medicina Legale, un Prefetto, oltre i necessarj serventi.

2. Gli Alunni verranno scelti fra gli Studenti di Medicina e di Chirurgia maggiore, e parteciperanno all' istruzione che si dà nelle Scuole Mediche dell' Università nello stesso modo e cogli stessi diritti che avrebbero applicando ai rispettivi studj fuori del Convitto, godendo poi in questo il vantaggio di poter essere particolarmente coltivati in cose riguardanti le professione in cui sono iniziati.

3. Le discipline appartenenti alla direzione morale ed economica di questo Convitto saranno possibilmente uniformi a quelle che furono messe in pratica per i Convitti Legali di Mirandola e Fanano instituiti in seguito delle Notificazioni Ministeriali 16 Ottobre 1821 e 16 Novembre susseguente, e perciò, come venne disposto con quest' ultima, la pensione da pagarsi dai Convittori di bimestre in bime-

stre anticipato sarà limitata a L. 26, 78 mensili.

4. Per regolare l'ammissione degli Scolari che dovranno partecipare della premessa Sovrana beneficenza, si rende necessario che gli Scolari della R. Università, i quali hanno già terminato il Corso Filosofico, si determinino entro il periodo di giorni 10 decorrendi dalla data della presente Notificazione a quale delle successive Facoltà intendano di dedicarsi per dar luogo in caso alla loro ammissione al Convitto Medico qualora si determinassero per la relativa Facoltà. Saranno per ciò tenuti entro l'indicato termine di presentare l'analoga dichiarazione all'Ufficio del Vice-Rettore e Delegato speciale di questo Ministero, alla quale mancando perderanno il diritto al desiderato avvanzamento.

5. Nel venturo anno scolastico il numero degli Alunni ammissibili nel Convitto Medico non potrà essere maggiore di 20, e vi saranno accolti di preferenza gli Scolari di primo e secondo anno sempre nella Classe di Medicina e Chirurgia maggiore, esclusi quelli che siano domiciliati in Modena presso le loro Famiglie.

Data in Modena dalla Residenza del Ministero di Pubblica Economia, e d'Istruzione questo giorno 21 Ottobre 1822.

L. RANGONI.

*G. Ferrari Segret. Gen.*

( N. 10 ) *Notificazione.*

## IL MINISTRO DELLE FINANZE.

Con Sovrana determinazione delli 30 andante mese si è degnata Sua Altezza Reale di ordinare, che sia tolto ogni vincolo alla circolazione delle castagne con guscio, e senza guscio, e così pure alle farine di castagne, essendosi inoltre clementemente degnata di ribassare il dazio d' estrazione di detti generi, riducendolo indistintamente a soli dieci centesimi per quintale invece delle Lir. 2, e Lir. 1 cui sono rispettivamente ora soggetti a termini della Tariffa annessa al Sovrano Decreto 15 Maggio 1816.

Le Intendenze di Finanza in Modena, e Reggio sono specialmente incaricate dell' adempimento di questa Sovrana determinazione.

Modena 31 Dicembre 1822.

FILIPPO MARCHESE MOLZA.

*Caslini Segret. Gen.*

( N.° 11 ) *Notificazione.*

## IL MINISTRO DELLE FINANZE.

In vista dei molti abusi che nei passati tempi sono stati introdotti nell' uso delle acque del Canale di Pratissolo in onta al disposto dai

relativi Regolamenti, in di che anche diverse istanze sono state umiliate dai Proprietarj dai Beni, che fruir possono del beneficio dell' irrigazione colle acque del predetto Canale, S. A. R. è venuta nella determinazione di ordinare a questo Ministero di pubblicare le disposizioni in tal proposito da lui sanzionate all' effetto che siano in avvenire puntualmente, e generalmente da chiunque eseguite. In conseguenza quindi di questo Sovrano Comando prescrive, ed ordina quanto segue:

1. Nessuno potrà in avvenire adacquare, e far adacquare alcuna quantità di terreno coll' acque del suddetto Canale di Pratissolo, o prenderla per valersene ad empiere fosse, peschiere, maceri, o ad altro qualunque uso senza licenza degli appositi Delegati sotto pena nel primo caso di Modonesi Lir. 60 pari ad Italiane Lir. 23, 02 per ogni Biolca, e nell' altro di Modonesi Lir. 100 pari ad Italiane Lir. 38, 38 per ciascuna contravvenzione, e del doppio rispettivamente in caso di recidività.

2. Parimenti è vietato a chiunque sotte pena di Modonesi Lir. 150 pari ad Italiane Lir. 57, 56 di rompere, o far rompere ponti, o brigne del suddetto Canale, farvi chiuse, porvi canape o lino a macerare, terra, od altra sorta d' impedimento, o passare per esso con carri, barozzi, od aratri.

3. Si dichiara che facendosi uso dell' acqua senza la licenza voluta dall' Articolo 1, dalla presente Notificazione saranno sempre ritenuti per l' applicazione delle penale contravven-

tori quelli, sui terreni dei quali sarà trovato essere scorsa, od in altro modo derivata l'acqua medesima, nè sarà ammessa a giustificazione del fatto la scusa, che il Canale da se, o per qualche caso fortuito abbia fatto rottura, o sormontato l'argine, o che le acque siano scolative, o sopravanzate ad altri, che avesse irrigato, od irrigasse, anzi a maggiore intelligenza si dichiara, che se mai si desse il caso che qualcheduno adacquasse con acque non provenienti dal Canale, e che alle medesime se ne unissero di quelle del Canale stesso, ancorchè fossero scolative, od avanzate a qualche altro irrigante, dovrà da quello, o quelli che venissero di fruire di dette acque, pagarsene il prezzo in proporzione della quantità, che verrà, o verranno di godere.

4. All'effetto che non segua consumo d' acqua in danno di quelli, che ne potrebbero approfittare per le irrigazioni si prescrive, che entro venti giorni dalla pubblicazione della presente debba ciascuno, che attualmente si serve delle acque stesse accomodare, e riparare le proprie chiaviche, o bocchette con pietre e calcina in maniera, che non spandano acqua, riducendole all'ordinaria dimensione e grandezza, e col munire inoltre le serraglie delle opportune serrature, ove mancassero, consegnando le chiavi di esse ai Delegati al rilascio delle licenze, mantenendole in seguito sempre in buono stato. Egualmente si prescrive a ciascuno si serva di Ponti di legno, o navette che per adacquare attraversano il

Canale, di farli accomodare nel termine suddetto, e se abbisogna non solo alzarli, ma eziandio levarli onde toghere ogni, e qualunque impedimento al libero corso delle acque stesso, come pure si ordina a ciascuno di riparare entro il predetto termine nella sua fronte gli argini, custodirli in seguito, e mantenerli in buono stato, nè sarà locito in avvenire ad alcuno di piantare alberi che occupino, o restringano l' Alveo del Canale, anzi dovranno, entro sempre il predetto termine, levarsi quelli, che in qualsivoglia modo lo restringessero, o l' occupassero sotto pena in caso di contravvenzione a quanto si dispone in questo Articolo di Modenesi Lir. 300 pari ad Italiane Lir. 115, 13 dichiarandosi che per le contravvenzioni stesse si avranno anche per complici li Mezzadri, Famigli, e Casanti abitanti nol luogo della contravvenzione. Porchè poi le suddette disposizioni sortano il loro pieno effetto si dichiara che sarà lecito e permesso ai Delegati, coll' approvazione però dell' Intendenza di Finanze in Roggio, di dar ordine onde sia eseguito *ex Officio* ciò che sarà stato ommesso di fare entro il termine come sopra assegnato, e l' importare della relativa spesa sarà in tal caso privilegiatamente ripetuto dai mancanti, oltre la multa incorsa per la seguita contravvenzione.

5 All' oggotto di evitare un' inutile consumo d' acqua si ordina a chiunque di tenere i suoi condotti ben purgati, ed anche ocoorrendo arginati, acciocchè l' acqua non si span-

da e veda e male, come pure di appianere nella miglior forma possibile i terreni, e prati irrigabili togliendo le altezze, e le concavità che cagionano consumo d' acqua, altrimenti tanto nell' uno, quanto nell' altro caso sarà negata l' acqua per l' irrigazione.

6. Per regolare poi con giusto riparto la distribuzione in avvenire delle acque del suddetto Canale s' ingiunge ai Delegati di stare avvertiti onde le adacquature vengano col dovuto ordine praticate in modo che il secondo non abbia l' acqua avanti che il primo a cui è stata spedita la licenza, non abbia compiutamente adacquato, e così proseguendo fino all' ultimo in forma tale che il primo non possa nè debba più conseguire acqua finchè non abbiano tutti gli altri posteriori goduto di detto benefizio, sotto pena in caso di negligenza nei Delegati predetti a questa disposizione della loro dimissione dall' impiego. Per frenare poi l' audacia di taluno, che di propria autorità e fatto, sprezzando l' ordine suddetto volesse prendersi l' acqua prima che l' anteriore ne abbia goduto, si prescrive che ciò facendosi maliziosamente, o con titolo eziandio di privilegio, che non può in conto alcuno suffragare, i contravventori saranno puniti colla multa di Modenesi Lir. 300 pari ad Italiane Lir. 115, 13 nella quale pure incorreranno i Mezzadri, Famigli, e Casanti, od altri ancora, che per essi avessero contravvenuto.

7. E perchè formato venga un regolare campione degli utenti delle predette acque si pre-

scrive e ciascun possidente, che attualmente fruisce del Benefizio delle acque medesime di dare e presentare all' Intendenza di Finanza in Reggio entro il termine di giorni venti dalla pubblicazione della presente Nota fedele in iscritto di tutta la quantità di prati, e terreni che godono di detto benefizio, specificando, e comprovando, quando esistano, i relativi titoli di privilegio, altrimenti quelli che mancheranno alla presentazione di detta denunzia decaderanno dal comodo dell' irrigazione, nè potranno riprenderla quando previamente non venga eseguito ciò che si dispone nel seguente Articolo. Egualmente sotto la stessa pena dovrà ciascun utente ogni anno nel mese di Marzo presentare altra fedele denunzia della quantità di prato o terreno irrigabile come sopra, che venisse aumentata o diminuita. All' atto poi di riportare dai Delegati la licenza d' irrigazione, di cui all' Articolo 1., dovrà pagarsi il prezzo della medesima giusta il praticato in addietro, ed accadendo di ritrovarsi che da qualcuno si fosse adacquata quantità di prato o terreno maggiore della descritta nella di lui denunzia dovrà egli non solo pagare l' irrigatura intiera, ma cadrà altresì nella pena di Modenesi Lir. 60 pari ad Italiane L. 23, 02 per ogni biolca di terreno irrigato al di là della quantità denunziata, dichiarandosi poi che sarà in facoltà dell' Amministrazione di far misurare a spese dei Denunzianti i prati e i terreni irrigabili quando giudicasse verosimilmente che i medesimi non fossero stati fedelmente denunziati.

8. Chiunque poi non avente ora il diritto d' irrigazione colle acque del suddetto Canale voglia in avvenire servirsi delle acque medesime dovrà ottenerne apposita concessione dall' Intendenza di Finanza in Reggio, che l' accorderà dipendentemente dall' approvazione del Ministero, ed a fronte del pagamento di un annuo canone ragguagliato sul merito della concessione.

9. Le multe comminate secondo i casi da questa Notificazione spetteranno per due terzi agl' Inventori, e per l' altro terzo al Fisco.

Le Invenzioni che seguiranno per contravvenzioni al disposto dalla Notificazione medesima saranno trattate e giudicate nella forma prescritta dal Sovrano Decreto 15 Maggio 1816.

10. L' Intendenza di Finanza in Reggio resta specialmente incaricata di curare l' esatta osservanza delle disposizioni medesime.

Modena li 8 Aprile 1823.

FILIPPO MARCHESE MOLZA.

*CASLINI Segret. Gen.*

( N. 12 )

## IL MINISTRO
### DI PUBBLICA ECONOMIA.

Sua Altezza Reale il Clementissimo Nostro Sovrano volendo provvedere con paterna sollecitudine a quell' equo compenso che possa essere dovuto per qualunque valutabile titolo

ai proprj Sudditi che hanno insinuati i pretesi loro crediti contro lo Stato dipendenti dall' Amministrazione del cessato Governo, si è degnata di istituire un' apposita Commissione incaricata dell' Esame, e successiva liquidazione dei medesimi, la quale sotto la presidenza dell' infrascritto Ministro ha intrapreso l'esercizio delle relative incombenze. In ordine a queste si previene il Pubblico delle seguenti massime in coerenza delle Sovrane intenzioni.

Non saranno quind' innanzi ammesse ulteriori denunzie per crediti contro lo Stato il cui titolo sia verificato prima del 20 Aprile 1814, e la remissione in tempo ottenuta da S. A. R. per grazia, o da questo Ministero dietro Sovrane istruzioni abbassategli, si ritiene operativa soltanto per supplire alla ommissione della generale denunzia prescritta colle Ministeriali Notificazioni 28 Ottobre, e 3 Novembre 1814.

La Commissione apposita prenderà di mano in mano in considerazione tutti i titoli di credito di origine anteriore al 20 Aprile 1814 che siano stati denunciati a tenore delle predette Notificazioni, anche per verificare se i rispettivi Creditori abbiano soddisfatto a tutti gli obblighi loro prescritti dalle Leggi e disposizioni del cessato Governo, onde dar luogo in caso a favore di ciascuna classe di esi a quello provvidenze, che in seguito verranno emanate dalla Sovrana Autorità.

In ogni caso le persone contemplate pel detto compenso non potranno essere che quelle

de' Creditori che denunciarono, o si considerano, per già ottenuto favore, aver denunciato nel 1814, o quelle che comprovassero di esserne divenute cessionarie per qualunque titolo nell' intervallo tra l' epoca di quella denuncia, e la data della presente Notificazione, dopo la quale non saranno valutate le cessioni che potessero farsi di pretesi crediti; salve solamente le ragioni sui medesimi quando passino in altre persone per successione ereditaria, per divisione di famiglia, o per aggiudicazione giudiziaria.

Data in Modena dalla Residenza del Ministero di Pubblica Economia questo giorno 12 Maggio 1823.

L. RANGONI.

*G. Ferrari Segret. Gen.*

( N. 15 )

## FRANCESCO IV.

Per la Grazia di Dio

*Duca di Modena, Reggio, Mirandola ecc., Arciduca d' Austria, Principe Reale d' Ungheria, e di Boemia.*

Uno dei principali oggetti, che Ci determinò prescrivere colla Notificazione 23 Marzo 1816 d' Ordine Nostro pubblicata dal Supremo Consiglio di Giustizia, che dovesse rimanere sospeso sino a nuova disposizione l' obbligo della rinnovazione delle iscrizioni d' ipoteche, e privilegi fu quello di riordinare un

sistema generale, che semplificasse possibilmente le relative operazioni. Avendo Noi però riflettuto che per ottenere lo scopo che Ci siamo proposti è indispensabile maturare un collegamento fra le disposizioni ipotecarie, e le massime della vigente Legislazione, locchè non può ottenersi, che dietro il risultato di ben serie indagini, ed avendo da altra parte osservato, che gravi conseguenze possono derivare dalla moltiplicità delle iscrizioni sui Registri ipotecarj Siamo venuti in determinazione di togliere lo stato attuale di sospensione, e di adottare alcune provvidenze sopra questo interessantissimo oggetto. Essendo pertanto Nostra intenzione di garantire in un modo uniforme i diritti dei terzi, toghendo dai Registri ipotecarj tante iscrizioni di loro natura estinte, onde facilitare così ai Conservatori delle Ipoteche il rilascio dei Certificati, rendendo conseguentemente meno dispendiose ai Richiedenti le Tasse sopra detti Certificati, e mossi particolarmente poi dal principio di tutelare, e promovere le contrattazioni conciliando anche in egual tempo alcune misure dirette al migliore andamento dei Registri Censuarj, Abbiamo prescritto, ed Ordinato, Prescriviamo, ed Ordiniamo quanto segue.

### Titolo I.
### *Dei termini alla rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie.*

1. Sono soggette all' obbligo della rinnovazione entro il giorno 30 del mese di Dicembre del corrente anno 1823.

§. 1. Tutte le iscrizioni, che furono prese negli Uffizj delle Ipoteche in Modena, e Reggio per diritto di privilegio, o d' ipoteca tanto generale, quanto speciale sui beni ora situati nei Nostri Dominj, e comprese rispettivamente nel Circondario assegnato agli Uffizj medesimi dipendentemente da' titoli anteriori all' attivazione dell' attuale sistema ipotecario sia sui beni degli obbligati in allora tuttavia viventi, sia su quelli dei debitori in quel tempo defunti in concorso dei loro successori universali, sia finalmente in concorso dei terzi Possessori nel termine assegnato nella Legge 25 Ottobre 1808, e nella successiva di proroga 25 Giugno 1809.

§. 2. Tutte le iscrizioni state prese nei predetti Uffizj di Modena, e Reggio sui beni situati, e compresi come sopra dipendentemente pure da titoli anteriori all' attivazione del suddetto sistema ipotecario scorso il termine assegnato nelle sunnominate Leggi, ma però antecedentemente al giorno 1. Gennaro 1814.

§. 3. Tutte le Iscrizioni per diritto di privilegio, o d' ipoteca per titoli posteriori all' attivazione dell' attuale sistema ipotecario state prese conformemente alle sue disposizioni nei predetti Uffizj di Modena, e Reggio sui beni ora situati nello Stato, ed esistenti nei rispettivi Circondarj dall' attivazione di essi Uffizj a tutto l' anno 1813, e quindi antecedentemente sempre al suddetto giorno 1. Gennaro 1814.

§. 4. Tutte le iscrizioni per diritto di privilegio, o d' ipoteca tanto per titoli anteriori,

quanto per titoli posteriori all' attuale sistema ipotecario prese nei due Uffizj in Mirandola, e Castelnovo nei Monti dalla loro attivazione sino alla soppressione di essi seguita in forza della Legge 16 Dicembre 1808.

§. 5. Tutte le iscrizioni per diritto di privilegio, o d' ipoteca tanto per titoli anteriori, quanto per titoli posteriori all' attivazione del sistema ipotecario state in origine prese anteriormente sempre al predetto giorno 1 Gennaro 1814 nei seguenti Uffizj, cioè

Nell' Uffizio delle Ipoteche in Lucca relativamente ai beni situati nella Provincia della Garfagnana, e nel Territorio di Castiglione Lucchese allorquando la primitiva iscrizione sia stata conservata mediante la presentazione delle relative note ipotecarie all' attuale Uffizio in Castelnovo di Garfagnana nei termini, e modi indicati, e stabiliti quanto sia ai beni situati nella Provincia della Garfagnana nella Notificazione di quel Delegato Governativo in data 18 Agosto 1814, e nel termine assegnato in seguito per la rettificazione delle presentate note ipotecarie nella Notificazione d' Ordine Nostro pubblicata dal Supremo Consiglio di Giustizia in data 13 Dicembre 1816, e quanto sia ai beni compresi nel Territorio di Castiglione nel termine assegnato nella Notificazione egualmente d' Ordine Nostro pubblicata dal Governatore della Provincia di Garfagnana nel giorno 20 Aprile 1819.

Negli Uffizj delle Ipoteche *ora nello Stato Pontificio* relativamente ai beni compresi

nelle Comunità alla destra del Fiume Panaro riunite ai Nostri Dominj nel Maggio 1814 quando la primitiva iscrizione presa negli Uffizj medesimi sia stata conservata mediante la presentazione della relativa nota ipotecaria all' Uffizio delle Ipoteche in Modena nella forma, e nei termini stabiliti nelle Notificazioni dalla Nostra Reggenza provvisoria pubblicate nei giorni 11 Giugno, e 12 Luglio 1814.

Nell' Uffizio delle Ipoteche *ora nello Stato di Parma* riguardo ai beni compresi nelle Comunità di Bazzano, e Scurano riunite ai Nostri Dominj nel Marzo 1816 quando però la primitive iscrizione sia stata conservata colla presentazione dell' originaria nota della medesima all' Uffizio delle Ipoteche in Reggio colle modalità, e nel termine assegnato nella Notificazione del Nostro Supremo Consiglio di Giustizia 27 Aprile detto anno 1816.

Negli Uffizj delle Ipoteche, ai quali trovavansi rispettivamente soggetti i diversi Paesi della Lunigiana, e la Comunità di Varano all' epoca delle rispettive originarie iscrizioni quando pero dietro l' aggregazione dei Paesi medesimi ai Nostri Dominj siano state le note ipotecarie delle iscrizioni prese negli Uffizj suddetti presentate a quello delle Ipoteche in Castelnovo di Garfagnana in esecuzione dell' ordinato nelle Notificazioni della Delegazione di Governo nella Lunigiana suddetta delli 7 Febbraro, 18 Marzo, 30 Aprile, e 25 Maggio 1816.

Finalmente negli Uffizj delle Ipoteche *ora nello Stato di Parma* riguardo ai beni, i qua-

li in virtù del trattato di confinazione 18 Dicembre 1821 sono stati aggregati ai Nostri Dominj allorquando la nota ipotecaria sia stata presentata all' Uffizio delle Ipoteche in Reggio nei modi, e termini stabiliti nella Notificazione del Nostro Supremo Consiglio di Giustizia in data 28 Gennaro 1822.

2. Sono egualmente soggette all' obbligo della rinnovazione prima della scadenza del decennio misurabile dal giorno della rispettiva data.

§. 1. Tutte le iscrizioni a causa di privilegio, o d' ipoteca generale, o speciale tanto per titoli anteriori, quanto per titoli posteriori all' attivazione dell' attuale sistema ipotecario prese in qualunque epoca successiva al suddetto giorno 1. Gennaro 1814, o che saranno prese in avvenire negli Uffizj delle Ipoteche in Modena, Reggio, e Castelnovo di Garfagnana.

§. 2. Riguardo poi alle iscrizioni, che dal predetto giorno 1 Gennaro 1814 siano state prese nei diversi Uffizj ora esteri nominati nel §. 5 del precedente Articolo 1 sino al giorno, nel quale i rispettivi Paesi sono stati aggregati ai Nostri Dominj, la rinnovazione dovrà farsi prima dallo spirare del decennio dalla data della primitiva iscrizione presa negli Uffizj delle Ipoteche, dai quali rispettivamente in allora dipendevano ogni qualvolta l' iscrizione stessa sia stata conservata colla presentazione della relativa originaria nota ipotecaria negli attuali Uffizj dello Stato conformemente

alle diverse disposizioni emanate nelle ivi indicate Notificazioni.

§. 3. Si eccettuano però dalla prescrizione del precedente §. 2. le ipoteche, ed i privilegi costituiti sopra i beni immobili situati nei diversi Paesi della Lunigiana dall' epoca del 14 Maggio 1814 sino al 4 Febbraro 1816 in cui seguì l' aggregazione della Lunigiana predetta ai Nostri Dominj, e quelle ipoteche, o privilegi costituiti sopra i suddetti beni della Lunigiana anche in epoca anteriore al predetto giorno 14 Maggio 1814 per i quali non fosse allora spirato il termine al pagamento della Tassa di registro, giacchè invece di rinnovarsi entro il decennio misurabile dalla data della primitiva iscrizione dovranno queste rinnovarsi entro il decennio dalla data dell' atto costitutivo del privilegio, o dell' ipoteca quanto a quelle posteriori al suddetto giorno 14 Maggio 1814, e dalla data del giorno, in cui scadeva il termine alla registrazione per quelle come sopra costituite anteriormente quando però ne sia stata fatta l' iscrizione all' Uffizio delle Ipoteche in Castelnovo di Garfagnana nei termini, e modi ordinati nelle succitate Notificazioni della Delegazione di Governo in Lunigiana 18 Marzo, 30 Aprile, e 25 Maggio 1816.

3. Se il giorno, in cui rispettivamente scade il termine alla rinnovazione delle iscrizioni, che s' intende il giorno precedente a quello, in cui dieci anni addietro venne presa l' iscrizione, fosse giorno festivo, la rinnovazione medesima dovrà farsi nel giorno antecedente.

## Titolo II.

*Delle persone, alle quali corre l' obbligo della rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie.*

4. La rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie deve farsi a diligenza, e ricerca dei rispettivi Creditori, dei loro Cessionarj, Eredi, e successori, e quindi delle parti interessate all' Epoca in cui scade l' obbligo della rinnovazione.

5. Le iscrizioni ipotecarie a vantaggio delle Comunità, dei Luoghi Pii, di qualunque Amministrazione Pubblica, o privata, di Eredità beneficiate, o vacanti, di sostanze rassegnate ai Creditori, di beni beneficiarj, e simili devono rinnovarsi a diligenza, e ricerca dei rispettivi Amministratori, Patroni, e Possessori.

6. Le Ipoteche legali competenti ai minori, agli interdetti, ed alle mogli sui beni dei rispettivi tutori, curatori, e mariti tanto a termini dell' Articolo 28 del Regolamento ipotecario 19 Aprile 1806, quanto in virtù del disposto dall' Articolo 12 della Legge 25 Ottobre 1808, e che sussistono indipendentemente da alcuna iscrizione giusta il prescritto dall' altro Articolo 12 della Legge 12 Dicembre 1812 devono rinnovarsi prima dello spirare del decennio, ed in piena conformità dell' ordinato negli Articoli 1, e 2 di questo Decreto dai predetti mariti, tutori, e curatori sotto la responsabilità, e le pene stabilite nel suddetto Articolo 12 della Legge 25 Ottobre 1808, e negli Articoli 29, e 30 del suindicato Rego-

lamento 19 Aprile 1806. Potranno poi i parenti tanto del marito, che della moglie, e quelli del minore, od in mancanza di parenti gli amici richiedere la rinnovazione delle suddette iscrizioni, esse potranno pur anche domandarsi dalla stessa moglie, e dal minore medesimo il tutto analogamente al disposto nell' Articolo 32 del suddetto Regolamento 19 Aprile 1806.

7. Le iscrizioni ipotecarie prese originariamente d' Uffizio dai Conservatori delle Ipoteche nei casi determinati dai diversi Regolamenti ipotecarj conservati in vigore col Nostro Editto 28 Agosto 1814 tanto a vantaggio di privati, quanto di pubbliche Amministrazioni, e stabilimenti devono rinnovarsi ad istanza della parte che' vi ha interesse, o dei rispettivi Amministratori.

### Titolo III.

*Dell' Uffizio, a cui devono rinnovarsi le iscrizioni ipotecarie.*

8. Le rinnovazioni delle iscrizioni ipotecarie si fanno generalmente allo stesso Uffizio delle Ipoteche, in cui seguì la primitiva iscrizione.

9. Se però trattasi di privilegi, o d' ipoteche in origine iscritte in Uffizj ora situati in estero Stato in circostanza, che all' epoca, in cui venne presa l' iscrizione i beni affetti dal. l' onere dell' ipoteca erano compresi per le disposizioni delle Leggi in quel tempo vigenti

nel Circondario di detti Uffizj ora esteri la rinnovazione della relativa iscrizione quando sia stata conservata secondo i casi indicati negli Articoli 1, e 2 di questo Decreto si fa nell' Uffizio delle Ipoteche, nel cui attuale Circondario sono ora situati i beni ipotecati.

10. Le iscrizioni, che furono prese negli Uffizj delle Ipoteche in Mirandola, e Castelnovo nei Monti stati soppressi colla Legge 16 Dicembre 1808 si rinnovano all' Uffizio delle Ipoteche ora esistente nella Capitale della rispettiva Provincia.

11. Egualmente si rinnovano all' Uffizio delle Ipoteche nel cui Circondario stabilito secondo l' odierna distrettuazione territoriale trovansi ora compresi i beni affetti dell' Ipoteca quantunque la primitiva iscrizione sia stata presa in altro Uffizio, nel Circondario del quale per le Leggi in allora vigenti trovavansi compresi i beni ipotecati.

## Titolo IV.

### *Delle forme colle quali deve domandarsi, ed eseguirsi la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie.*

12. Per ottenere la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie il Creditore originario deve presentare all' Uffizio delle Ipoteche due conformi note in Carta bollata, le quali cominceranno nei seguenti termini: *Nota per la rinnovazione dell' iscrizione ipotecaria presa nell' Uffizio delle Ipoteche di . . . . . . . . . il giorno . . . . . . dell' anno . . . . . . . . .*

Indi si trascriverà litteralmente la nota, che venne presentata all' Uffizio delle Ipoteche allorquando si procedè alla primitiva iscrizione comprensivamente all' annatazione fattavi in calce dal Conservatore delle Ipoteche e quando l' originaria iscriziona fosse stata presa in Uffizj ora esteri si doyrà trascrivere per intiero la copia della nota che venne restituita dal Conservatore delle Ipoteche nello Stato allorchè nei modi rispettivamente esposti negli Articali 1, e 2 di questo Decreto fu ad esso presentata la suddetta nota originaria, comprensivamente anche in questo caso all' annotazione fattavi appiedi dell' effettuata iscriziona nell' apposito registro. Le suddette due note poi verranno chiusa come segue. *Si richiede dal suddetto* **N. N.** *Figlio di* . . . . . *domiciliato in* . . . . *di professione* . . . . . *e che rinnova il suo domicilio in* . . . . . . . oppure *che sceglie invece del primo domicilio il domicilio stesso in* . . . . . *la conferma, e rinnovazione dell' iscrizione come sopra presa nell' Uffizio di* . . . . . *contro N. N. Figlio di* . . . . . . *domiciliato in* . . . . . . . . . *di professione* . . . . . . .

L' indicazione tanto della paternità del Creditore iscrivente, quanto della Persona a carico della quale fu presa la primitiva iscrizione è indispensabilmente prescritta nelle suddette note di rinnovazione.

13. Ogni qualvolta nelle primitive iscrizioni per ipoteche convenzionali, o legali posterio-

ri all' attivazione dell' attuale sistema ipotecario fosse stata ommessa l'epoca dell' esigibilità del credito tanto nel caso in cui fosse stabilita a giorno fisso, quanto nell' altro in cui dipendesse da una condizione, od avvenimento qualunque, e fosse poi stato corretto un tale errore con successiva denuncia presentata al rispettivo Uffizio delle Ipoteche conformemente alla Legge 8 Luglio 1811 del Governo Francese, 14 Novembre detto anno del Governo Lucchese, e 12 Dicembre 1812 del Governo Italiano dovrà nelle note da presentarsi per la rinnovazione, come resta prescritto nel precedente Articolo, trascriversi per intiero dopo la primitiva nota anche quella stata presentata per la rettificazione della medesima. Per le iscrizioni poi in causa di titoli anteriori all' attivazione dell' attuale sistema ipotecario, nelle quali non fosse stata espressa nelle note che servirono di fondamento alla primitiva iscrizione l' epoca come sopra dell' esigibilità del credito dovrà la scadenza stessa essere indicata espressamente nelle note da presentarsi per la rinnovazione giusta il disposto dal precedente Articolo in seguito della trascrizione della primitiva nota ipotecaria.

14. Riguardo alle iscrizioni d' ipoteche convenzionali per titoli posteriori all' attivazione dell' attuale sistema ipotecario prese in dipendenza di private scritture riconosciute da Notaro conformemente al disposto nell' Articolo 56 del Regolamento 19 Aprile 1806 non si potrà giusta il prescritto dall' Articolo 26 del-

la Legge 12 Dicembre 1812, o delle altre Leggi su ciò emanate dai predetti Governi Francese, e Lucchese procedere alla rinnovazione di tali iscrizioni altrochè dietro conferma dell' ipoteca per atto in forma autentica a termini dell' Articolo 20 del suddetto Regolamento 19 Aprile 1806, alla quale conferma non potrà il Debitore, o il di lui Erede, e Successore rifiutarsi ogni qual volta dall' atto primitivo risulti anche l' animo nel Debitore medesimo di costituire un' Ipoteca iscrivibile. Il suddetto atto di conferma dovrà unirsi alle note di rinnovazione, e di esso ne sarà fatta espressa menzione nelle note stesse dopo la trascrizione della primitiva nota ipotecaria. In caso di rifiuto per parte del Debitore, o del di lui Erede, e Successore alla conferma come sopra per atto autentico dell' obbligazione ipotecaria il Tribunale di Giustizia, nella Giurisdizione del quale trovasi l' Uffizio delle Ipoteche in cui deve eseguirsi la rinnovazione, dietro domanda della parte interessata alla rinnovazione medesima cita a giorno fisso, ed entro breve termine la parte renitente alla conferma nanti di lui, e sentite in contraddittorio le ragioni d' ambo le parti, ed anche in contumacia della parte chiamata in giudizio sentito in tal caso le deduzioni dell' attore pronuncia nello stesso giorno la sentenza, nella quale innappellabilmente dichiara se vi sia o no luogo alla conferma per atto autentico dell' ipoteca come sopra costituita con scrittura privata. Detta sentenza che deve pro-

nunciarsi dai tre Giudici del rispettivo Tribunale di Giustizia incombenzati della spedizione delle cause civili quando sia conforme all' intenzione dell' attore si unisce in copia autentica invece dell' atto di conferma alle note di rinnovazione. Se i detti Giudici ritardassero al di là dei termini di proferire la sentenza saranno personalmente obbligati a rifare i danni alla parte nati da questo ritardo.

15. Nel caso in cui la rinnovazione di una iscriziona ipotecaria si faccia da Persona diversa dell' originario Creditore, a quindi dal di lui Erede; successore, Cessionario, o da persona subentrata nelle sue ragioni le note di rinnovazione verranno chiusa nei seguenti termini: *Si richiede da N. N. Figlio di . . . . . domiciliato in . . . . . di professione . . . . , e che elegge il suo domicilio in . . . . . subentrato nelle ragioni del suddetto N. N., che procedè alla suindicata iscrizione come risulta da . . . . .* ( e qui dovrà indicarsi con precisione il titolo per cui la persona, che domanda la rinnovazione è subentrata nelle ragioni dell' originario iscrivente ) *la conferma dell' iscrizione come sopra presa nell' Uffizio delle Ipoteche di . . . . . il predetto giorno . . . . contro N. N. Figlio di . . . . . . domiciliato in . . . . . di professione . . . . . . . . . .*

16. Se nell' intervallo dalla primitiva iscrizione alla rinnovazione il merito del Privilegio, o dell' ipoteca avesse sofferto riduzione dovrà ciò esprimersi nelle note di rinnovazione dopo la trascrizione della primitiva nota,

e dovrà domandarsi la rinnovazione dell' isorizione ristrettivamente alla somma per la quale sussiste all' epoca della rinnovazione il titolo del privilegio, o dell' ipoteca.

Egualmente nel caso in cui l' azione dell' Erede, del Cessionario, o del subentrato nelle ragioni dell' originario iscrivente sia ristretta ad una parte soltanto del credito, o del diritto ipotecario espresso nella primitiva iscrizione, la rinnovazione dovrà farsi per la sola parte che gli spetta nella originaria iscrizione, esprimendosi nella chiusura delle note con chiarezza il titolo per il quale la Persona che domanda la rinnovazione è subentrata soltanto in parte nelle ragioni dell' originario iscrivente.

17. Le note di rinnovazione devono firmarsi dalla persona, che domanda la rinnovazione. Possono anche firmarsi da terzi aventi Mandato generale, o speciale, ma in questo caso deve unirsi alle note o l' originale mandato, o una copia autentica di esso, od anche un estratto, o certificato notarile desunto dal mandato medesimo.

18. Devono pure unirsi alle note di rinnovazione la primitiva nota dell' iscrizione, e quella, quando esista, della seguita rettificazione state dal Conservatore delle Ipoteche restituite all' iscrivente, e che devono trascriversi nella suddetta nota di rinnovazione a termini dell' ordinato nel precedente Articolo 12. Quando la Persona, che domanda la rinnovazione, avesse perduta, o non possedesse la pri-

mitiva nota dell' iscrizione, o che si tratti di privilegio, o d' ipoteca iscritta d' Uffizio in origine dal Conservatore devesi nel primo caso prima di eseguire la rinnovazione procurare una copia autentica della nota che esiste negli atti dell' Uffizio, e nel secondo caso un Certificato autentico della seguita originaria iscrizione da unirsi come sopra alle suddette note di rinnovazione, e da trascriversi nelle medesime come viene disposto nel predetto Articolo 12 per la nota della primitiva iscrizione.

19. Quando la rinnovazione viene fatta dall' Erede, Cessionario, o subentrato nelle ragioni dell' originario iscrivente si deve unire alle note di rinnovazione la copia autentica, un estratto, od anche un certificato notarile del titolo della cessione, del subingresso, o della successione quando questa risulti da un titolo scritto, e in sua mancanza la fede di morte dello stesso originario iscrivente. Se la persona subentrata nelle ragioni del primitivo iscrivente avesse prima della rinnovazione fatta seguire in margine alla iscrizione la menzione del subingresso deve unirsi alle note di rinnovazione quella, dalla quale risulta seguito un tale annotamento.

20. In fine delle note di rinnovazione deve farsi menzione dei recapiti, che si uniscono alle note medesime.

21. I Conservatori delle Ipoteche devono per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie eseguire le stesse operazioni che sono di pra-

tica, e che vengono prescritte per le primitive iscrizioni nel Regolamento 19 Aprile 1806. Di più in fronte a ciascuna rinnovazione dell' iscrizione che eseguiranno negli appositi registri dovranno indicare non solo l' Uffizio, ed il giorno della primitiva iscrizione da cui prende origine la rinnovazione, ma ben anche il numero del volume della pagina, e quello particolare dell' iscrizione quando la rinnovazione venga fatta nello stesso Uffizio, in cui seguì la suddetta primitiva iscrizione, e così in margine all' iscrizione medesima dovranno notare la data, il numero del volume, della pagina, e quello dell' iscrizione, in cui ne è stata fatta la rinnovazione. Emmargineranno poi li Conservatori stessi la registrazione delle antiche iscrizioni, che non fossero rinnovate in tempo debito colla parola *Perenta*.

22. Una delle due note presentate per la rinnovazione si trattiene presso l' Uffizio, l' altra si restituisce, eseguita la rinnovazione dell' iscrizione, alla Parte che l' ha chiesta col certificato, che il Conservatore deve apporvi in calce dell' effettuata rinnovazione, che si fa nello stesso modo prescritto per le originarie iscrizioni.

23. Finalmente potendo succedere, che un terzo proceda alla presentazione ad un Uffizio delle Ipoteche di più note di rinnovazione di diverse iscrizioni ipotecarie intestate nello stesso originario Creditore, od iscrivente, si dichiara, che tanto nel caso previsto dall' Articolo 17, quanto nell' altro dell' Articolo 19 del presente Decreto non sarà necessaria in

ciascuna domanda di rinnovazione l' unione dei documenti precisati in detti due Articoli, bastando soltanto che dopo la effettuata presentazione di essi nell' iscrizione della prima domanda di rinnovazione siano nelle successive indicati la data, e la qualità dei titoli, e documenti medesimi, come pure il giorno della seguita presentazione all' Uffizio, ed il numero in cui nel registro di consegna è stata registrata la domanda di rinnovazione, colla quale detti documenti sono stati presentati all' Uffizio stesso.

## Titolo V.

*Delle Tasse da pagarsi per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie.*

24. I Conservatori delle Ipoteche per la rinnovazione dell' iscrizione di ciascun diritto di privilegio, o d' ipoteca anche condizionale, od eventuale, che viene richiesta in conseguenza del disposto dal presente Decreto esigono oltre l' importo del bollo in ragione di Centesimi 50 per ogni pagina del Registro d' Uffizio che può venire occupata nell' iscrizione il seguente diritto fisso.

Quando l' entità dell' iscrizione non supera le L. 1000 il diritto è di Centesimi 50.

Dalle L. 1000 sino alle L. 4000 il diritto è di L. 1.

Dalle L. 4000 alle L. 8000 il diritto è di L. 2.

Dalle L. 8000 alle L. 12000 il diritto è di L. 3.

Dalle L. 12000. alle L. 16000 il diritto è di L. 4.

Quando poi l' entità dell' iscrizione da rinnovarsi superi le L. 16000 qualunque sia la somma che forma il soggetto del privilegio, o dell' ipoteca il diritto è di L. 5.

Finalmente per le rinnovazioni delle iscrizioni ipotecarie in somma indeterminata il diritto è fissato in L. 2.

25. Conformemente al disposto nell' Articolo 41 del Regolamento 19 Aprile 1806 i diritti da pagarsi come sopra per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie, se non vi è stipulazione in contrario, sono a carico del debitore, ma devono però anticiparsi dall' iscrivente all' atto della rinnovazione dell' iscrizione, salvo ad esso il diritto di ripeterne l' importo dal debitore.

Per la rinnovazione delle iscrizioni di semplice evizione le spese devono stare a peso dell' iscrivente, ossia della Persona a beneficio, e maggiore cautela della quale si rinnova l' iscrizione.

Le spese poi della rinnovazione delle iscrizioni legali contro i tutori, e curatori devono essere a carico del patrimonio da essi amministrato.

## Titolo VI.

### *Degli effetti della rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie.*

26. Le iscrizioni ipotecarie specificate nell' Articolo 1. di questo Decreto quando ne

segua la rinnovazione nei modi superiormente prescritti entro il giorno 30 del mese di Dicembre del corrente anno 1823 conservano per un altro successivo decennio da misurarsi indistintamente dal suddetto giorno 30 Dicembre 1823 l' ipoteca, o il privilegio giusta l' ordine, e la poziorità, che a termini di ragione può loro competere in forza della propria originaria iscrizione non avuto riguardo all' ordine di tempo in cui se ne sia effettuata la rinnovazione, e conservano pure l' ipoteca, o il privilegio sui medesimi beni, che dipendentemente dalla stessa primitiva iscrizione vennero colpiti dall' onere del privilegio, e dell' ipoteca in conformità delle Leggi vigenti all' epoca rispettiva in cui venne eseguita la suddetta originaria iscrizione, quand' anche i beni stessi attualmente siano passati in possessori diversi.

27. Parimenti le iscrizioni ipotecarie nominate nell' Articolo 2. di questo Decreto quando siano rinnovate prima della scadenza del decennio giusta le massime spiegate nell' Articolo stesso, e nel successivo Articolo 3 conservano per un altro successivo decennio misurabile dal giorno in cui ne seguirà la rinnovazione l' ordine, e la poziorità, che può ad esse competere in virtù dell' originaria iscrizione sui beni che in dipendenza della medesima iscrizione, siano pur anche all' epoca della rinnovazione passati in diverso possessore, rimasero colpiti dall' onere del privilegio, o dell' ipoteca conformemente alle Leggi, e

Regolamenti in vigore all'epoca rispettiva, in cui venne costituito il privilegio, o l'ipoteca, e ne seguì la primitiva iscrizione.

28. Conseguentemente le iscrizioni ipotecarie specificate tanto nell' Articolo 1., quanto nell' Articolo 2. di questo Decreto cessano di avere effetto quando non vengano rinnovate nei termini, e nei modi superiormente espressi. Egualmente cessa l'effetto delle iscrizioni ipotecarie, quantunque in debito tempo rinnovate, allorchè prima della scadenza del decennio dalla loro rispettiva rinnovazione da misurarsi conformemente al disposto nei precedenti Articoli 26, e 27 non ne segua una nuova rinnovazione. Questa ulteriore rinnovazione dovrà eseguirsi in piena conformità delle disposizioni contenute nel presente Decreto.

29. I privilegi, e le ipoteche, che per mancanza di rinnovazione cessano di effetto giusta il disposto nel precedente Articolo 28 possono in qualunque tempo avvenire, e fino a che non siano a termini di ragione estinti il privilegio, o l'ipoteca, essere nuovamente iscritti, ma in concorso di tutti i Creditori precedentemente iscritti, e di quelli che giusta il disposto dai Regolamenti ipotecarii conservano indipendentemente da qualunque iscrizione il privilegio, o l'ipoteca non avrà effetto l'ipoteca di chi non abbia approfittato del termine stabilito per la rinnovazione che dal giorno in cui ne sarà fatta l'iscrizione in avanti, come pure il privilegio in loro concorso non si risolverà che in una semplice ipoteca da mi-

sarsi dal giorno dell' iscrizione. Egualmente non darà luogo una tale iscrizione ad esercitare alcun diritto di privilegio, o d' ipoteca in concorso dei terzi Possessori per le alienazioni successive all' epoca della primitiva iscrizione ogni qual volta in forza della seguita trascrizione per parte degli acquirenti, o dell' osservanza delle altre disposizioni stabilite nei Regolamenti ipotecarj per la purgazione delle ipoteche sia perento a termini di ragione il diritto dell' iscrizione a carico dei terzi possessori.

30. Le iscrizioni delle quali si parla nel precedente Articolo 29. dovranno eseguirsi colle identiche norme, e forme prescritte per le originarie iscrizioni dal vigente Regolamento ipotecario, ed in piena conformità delle disposizioni in esso stabilite, e per tali iscrizioni si pagheranno all' Uffizio delle Ipoteche li stessi diritti, e le Tasse portate dal Regolamento medesimo.

## Titolo VII.

*Delle denuncie da darsi agli Uffizj Censuarj in causa di variato possesso, e di diretto dominio, e dei Certificati, che si rilasciano dai predetti Uffizj.*

31. Chiunque indistintamente per lo passato abbia acquistato per qualsivoglia titolo di successione, contratto, permuta, divisione ec. la proprietà, o l' uso, usufrutto, e godimento vitalizio di beni soggetti all' Estimo, e che non fosse per anche stata eseguita la necessa-

ria notificazione agli Uffizj Censuarii conformemente al disposto nella Notificazione d'Ordine Nostro pubblicata dal Nostro Ministro di Pubblica Economia sotto la data 20 Decembre 1817 viene ammesso a poter ciò eseguire senza alcun pagamento di multa ogni qual volta però la relativa domanda per il trasporto in testa propria venga presentata al rispettivo Campioniere del Censo avanti il giorno 1° Novembre del corrente anno 1823 nei modi, e nelle forme espresse nella predetta Notificazione 20 Decembre 1817, in difetto di che incorrerà irremissibilmente nella totalità della multa comminata in detta Notificazione, e sarà inoltre tenuto alla rifazione dei danni, che per mancanza di un tale trasporto deriveranno ai terzi.

32. Per evitare le frodi, che da taluno potrebbero commettersi nel dichiarare di propria assoluta proprietà i beni stabili posseduti soltanto per contratto d'Enfiteusi, ossia di Livello, Prescrizione che qualunque Persona, o Corpo tanto dello Stato, quanto Estero, che tenga ragioni di diretto dominio sopra beni stabili, e che il diretto dominio medesimo non si trovi ora iscritto nei Registri Censuarj debba avanti il suddetto giorno 1 Novembre del corrente anno 1823 procedere a far seguire l'iscrizione in testa propria nei Registri predetti del suo diretto dominio nei modi, e nelle forme indicate nella suddetta Notificazione 20 Decembre 1817, in mancanza di che incorrerà irremissibilmente nella multa applicata in detta Notificazione, e sarà pure tenuto

al rifacimento dei danni, che in causa dell' ommissione di una tale iscrizione potessero derivare ai terzi.

33. L' obbligo della denuncia nel termine, e sotto le pene comminate come sopra pei beni spettanti agli Stabilimenti Ecclesiastici, d' istruzione, di pubblica beneficenza, come altresì pei beni di pupilli, minori, interdetti, della Eredità giacenti, od adite col beneficio della Legge, e dell' Inventario, delle masse di creditori in concorso, d' incerta, o litigiosa proprietà ec. spetterà ai relativi Amministratori, ed a quelli che ora ne percepiscono, od amministrano le rendite conformemente al disposto nell' Articolo 5. della suddetta Notificazione 20 Dicembre 1817.

34. All' effetto poi di facilitare le indagini onde rilevare le Ipoteche che esistono sopra i beni stabili passati in terzi Possessori Ordiniamo, che nei certificati di possesso, che verranno rilasciati dagli Uffizj Censuarj dal 1. Gennaro del venturo anno 1824 in avanti debbasi non solo esprimere l' ubicazione, l' estensione, la confinazione, il rispettivo valore Censito, e se sono posseduti in assoluta libera proprietà, oppure soltanto in utile, o diretto dominio, ma che debbasi eziandio specificare il titolo, in forza del quale li stabili medesimi sono pervenuti all' odierno possessore, la data di esso titolo, e la persona dalla quale egli ha avuto causa, cioè la persona dell' antecedente ultimo possessore.

I Nostri Ministri di Pubblica Economia, e delle Finanze, ed il Supremo Consiglio di

Giustizia sono incaricati nella parte che rispettivamente li riguarda, di curare la piena esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Decreto. Tale essendo la Sovrana Nostra Mente, e Volontà.

Dato in Modena dal Nostro Regio Palazzo questo giorno 3 Giugno 1823.

FRANCESCO.

( N. 14 )

IL MINISTRO

DI PUBBLICA ECONOMIA.

Nello intrapreso esame dei crediti contro lo Stato la Commissione apposita annunciata con Notificazione 12 scorso Maggio ha giudicato che le somministrazioni per l' approvvigionamento delle Piazze forti del 1813 meritino a preferenza di essere contemplate per un equo compenso. Sottoposto quindi a S. A. R. il voto in proposito di detta Commissione, la R. A. S. si è degnata di stabilire le seguenti massime.

1. Entro giorni quindici decorrendi dalla data della presente Notificazione si forniranno alle Comunità i fondi opportuni a dimettere i crediti de' loro amministrati che abbiano pagate sovrimposte rimborsabili, o fatte somministrazioni di generi per l' approvvigionamento dalle Piazze forti nel 1813 comprovate però da regolari bolle emesse dalle Comunità stesse in conformità delle discipline prescritte colla Ministeriale Notificazione 26 Gennajo 1818.

2. Quelle Comunità che hanno già inoltrate a questo Ministero insieme agli elenchi de' detti crediti le bolle relative saranno immediatamente autorizzate a dare il dovoto compenso ai rispettivi creditori secondo le norme da spiegarsi più abbasso, o sotto però la responsabilità di esse Comunità, e l'obbligo loro di giustificare in appresso il versamento dei generi, o delle somme corrispondenti alle bolle emesse dalle medesime.

3. Ogni altra Comune che non abbia per anche soddisfatto alle incombenze portate dall' articolo precedente dovrà averle compite entro il perentorio termine di mesi tre decorrendi dalla data della presente.

4. A facilitare le premesse operazioni in quelle Comuni le cui confinazioni sono state cambiate dal nuovo piano di Distrettuazione, i creditori appartenenti a Comuni intiere ora soppresse, ed a frazioni di Comuni, le quali tutte prima dell' attivazione del suddetto piano dipendevano da altro capoluogo, dovranno per la liquidazione rivolgersi a quello che sotto il cessato Governo riconoscevano per cantonale, ed al quale furono di fatti inoltrate le relative somministrazioni.

5. Quanto alla Provincia di Modena avendo le Comuni di Modena, Carpi, Rovereto, Migliarina e Budrione, Cortile con S. Martino, Novi, Rubiera, Casaro, Villafranca, Mortizzuolo, Cavezzo, Fanane, Sestola, Sassuolo, Montefestino, Fiumalbo; e rispotte alla Provincia di Reggio quelle di Brescello per Boretto, Gual-

tieri, Carpineti soddisfatto alle incombenze prescritte dalla Ministeriale Notificazione sopra citata per l'estensione però soltanto del circondario del quale erano composte nel 1813, avranno, riguardo ad esse, immediato effetto le disposizioni portate dagli articoli 1°. e 2°. della presente.

6. Siccome poi le Comuni alle quali era si rinnova la intimazione di produrre a questo Ministero lo stato dei loro creditori, mancando a tale incombenza oltre il termine dei mesi tre già prescritto non potranno più far valere le ragioni dei medesimi, così si avvertono questi a rendersi solleciti di giustificare eglino stessi le fatte somministrazioni nel modo e per lo scopo indicato all' articolo 4.

7. Il compenso pei crediti contemplati dagli articoli precedenti viene stabilito nella rendita del quattro per cento di consolidato da realizzarsi però, quanto solamente ai crediti minori di L. 600 Italiane contro ciascuna Comune, coll' effettivo pagamento del settanta cinque per ogni cinque lire della rendita stessa, cioè nella misura medesima che si è praticata verso altri creditori che spontaneamente hanno chiesta l'ammortizzazione di capitali consolidati presso l'amministrazione del debito pubblico.

Data in Modena dalla Residenza del Ministero di Pubblica Economia questo giorno 7 Giugno 1823.

**L. RANGONI.**

*C. Ferrari Segret. Gen.*

( N. 15 )

*Notificazione.*

## IL MINISTRO DELLE FINANZE.

Avendo Sua Altezza Reale riflettuto, che il soverchio atterramento, che molti fanno delle Roveri, e Querce in sommo pregiudizio dell' alimento dei Suini, che formano uno dei principali rami d' industria dello Stato, e massime principalmente dal richiamo all' Estero dei Legnami di dette piante, locchè porta altro notabile pregiudizio agl' interessi dello Stato, è venuto nella determinazione di ordinare, che sia proibita l' estrazione da questi Dominj tanto dei fusti, e tronchi delle Roveri, e Querele, quanto delle Asse, Tavole, e Legnami da esse ricavati, sotto pena in caso di contravvenzione della perdita del genere, o suo valore, e della multa uguale al doppio valore del genere medesimo conformemente al disposto dagli Articoli 22, e 83 del Sovrano Decreto 15 Maggio 1816 sulle Dogane, che però non sarà mai minore di Modenesi Lir. 300; Italiane Lir. 115, 13, e che la metà di essa multa venga applicata a chi scoprirà il contrabbando.

Nel rendere pubblica pertanto questa Sovrana determinazione a norma di chiunque, restano incaricate le Intendenze di Finanza a curare la perfetta osservanza della suespressa

Sovrana disposizione, che dovrà immediatamente porsi in esecuzione.

Modena 10 Giugno 1823.

FILIPPO MARCHESE MOLZA.

*C. Caslini Segret. Gen.*

( N. 16 )

*Notificazione.*

*Sua Altezza Reale il Graziosissimo nostro Sovrano amando di provedere sempre più alla tranquillità, e sicurezza de' Suoi Dominj, e di prevenire il delitto della Diserzione nelle Sue truppe, ha conclusa di recente con Sua Maestà l' Infanta Duchessa di Lucca per l' arresto, e per la reciproca consegnazione dei rei, e dei disertori una Convenzione del tenore seguente, gli atti di Ratificazione della quale sono già stati cambiati.*

Convenzione.

Sua Altezza Reale Francesco IV. Arciduca d' Austria, Principe Reale d' Ungheria, e Boemia, Duca di Modena, Reggio, e Mirandola ecc. ecc., e Sua Maestà l' Infanta Maria Luisa Duchessa di Lucca ecc. ecc. amando di provedere sempre più alla tranquillità, e sicurezza dei Loro Dominj col togliere ai delinquenti ogni lusinga d' impunità, e volendo eziandio prevenire il delitto della diserzione nelle Loro truppe, sonosi determinati di conchiudere una

Convenzione per l' arresto nei rispettivi Loro Stati, e per la reciproca consegnazione dei rei, e dei disertori.

In conseguenza di che hanno a tale effetto destinati Sua Altezza Reale l' Arciduca Duca di Modena Sua Eccellenza il Sig. Marchese Giuseppe Molza Suo Consigliere di Stato, Gran Ciamberlano ed Incaricato del Ministero degli Affari Esteri, e Sua Maestà l' Infanta Duchessa di Lucca Sua Eccellenza il Signor Marchese Ascanio Mansi Gran Croce dell' Ordine Militare dei SS. Maurizio e Lazzaro, Commendatore dell' Ordine Costantiniano di S. Giorgio, e dell' Ordine Reale della Legion d'Onore, Suo Ciamberlano, Consigliere di Stato, e Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, ed Interni.

I quali muniti debitamente di Pienipoteri, e salve le Sovrane Ratificazioni, hanno convenuto, e convengono negli Articoli seguenti.

Art. 1. Gl' Imputati di delitti di Lesa Maestà, di resistenza alla Pubblica Forza, e di pubbliche violenze;

di offese con vie di fatto ai Magistrati dell' Ordine Amministrativo, o Giudiziario nell' esercizio, o per causa dell' esercizio delle loro Funzioni;

di Falsità di Scritture pubbliche, di Monete, di Sigilli dello Stato, degli Effetti, Punzoni, Bolli, e Marchi pubblici, di rubamento di denaro, ed effetti appartenenti allo Stato, e di fraudata amministrazione delle rendite del Principe, delle Comunità, e dei Pubblici Stabilimenti;

d' incendj, esclusi quelli semplicemente colposi;
d' omicidj d' ogni genere, esclusi quelli involontarj, o semplicemente colposi;
di aborto procurato di feto animato;
di ferimenti gravi con pericolo di morte;
di ratto violento;
di stupro con violenza;
di grassazioni;
di furti qualificati, compreso l' abigeato, quando il valore del bestiame ascenda alla somma di Italiane Lire cento ottanta;
di fallimento con dolo malo;
di attentati prossimi dei surriferiti delitti;
di calunnia rapporto ai delitti notati di sopra non saranno tollerati, o assicurati in alcuno dei due Dominj; ma dovranno arrestarsi, e consegnarsi a quello dei due Governi, che ne farà la richiesta, e nel Territorio del quale il delitto sarà stato commesso.

2. Saranno pure arrestati, e consegnati nel modo stesso i condannati per uno dei delitti espressi nell' Art. primo.

3. Si eccettua per altro il caso che detti imputati, o condannati siano sudditi del Sovrano, di cui Stato si sono rifugiati, o per origine, o per domicilio acquistato a forma delle Leggi veglianti nello Stato medesimo.

4. Se il Governo requisito in forza dell' Art. precedente non fosse tenuto alla consegnazione del malfattore, dovrà processarlo, e condannarlo a seconda delle proprie Leggi, e in difetto a seconda del diritto comune.

A tal fine dal Giudice, nella cui giurisdizione sarà seguito il delitto, si rimetteranno a quello del luogo, ove il reo è detenuto, gli atti assunti, onde possa il processo esser condotto a termine giusta i regolamenti ivi vigenti. La sentenza dovrà esser comunicata dall' uno all' altro Governo per semplice notizia.

5. Qualora il prevenuto arrestato fosse suddito di uno dei due Sovrani per origine, dell' altro per domicilio, dovrà consegnarsi alle forze dello Stato, nel quale avrà commesso il delitto.

6. Succedendo talvolta che alcuno dei suddetti malviventi, e facinorosi, li quali fuggono da uno Stato, passino al servizio militare di un altro, si conviene che anche in simili casi abbiano ad esser consegnati al Governo, che ne fa la ricerca, il quale dovrà dal canto suo rimborsare l' importare dell' ingaggio che potesse essere stato pagato al prevenuto.

7. Venendo uno dei due Stati a richiedere all' altro la consegnazione di persone ree di delitti commessi fuori di detti due Stati, per li quali sia luogo a procedere nel Dominio richiedente, si riservano i Governi di accordare o no tale consegnazione, avuto riguardo ai concordati vigenti con altri Dominj, ed alle qualità, e circostanze del delitto.

8. Qualora i delinquenti avessero commesso uno o più delitti anche nello Stato requisito, sarà pure in facoltà del Governo dello Stato medesimo di far loro scontare la meritata pena prima di accordarne la consegnazione allo Stato richiedente, o di fare in un col prevenuto

consegnare gli atti riguardanti i sopraindicati delitti, affinchè possano tali atti servire di norma ai Tribunali dello Stato richiedente per infliggere al prevenuto un proporzionato aumento di pena.

9. Se prima della consegnazione si fosse costruito processo, o si fossero fatti altri atti per la formazione del corpo di delitto dalle Autorità dello Stato, in cui sarà seguito l' arresto, saranno rimessi al Dominio richiedente, dal quale non si esigerà che la sola mercede della scrittura, e in un co' processi, ed atti dovranno rimettersi le armi, il denaro, ed ogni altra cosa, che vi abbia relazione.

10. Le robe tanto furtive, che non furtive, le quali nel caso della procedura si riconosceranno appartenere a terze persone, dovranno, dopo che se ne sarà fatto l' uso opportuno nel processo, restituirsi a' proprietarj senza spesa, tutta volta che avendo fatto constare delle loro ragioni per mezzo di legittime prove avanti il Giudice competente del luogo di loro abitazione abbiano su di ciò riportato favorevole decreto.

Delle robe proprie dei malfattori, e che appresso di essi si troveranno, si disporrà secondo le Leggi del Dominio, ove sarà fatta l' esecuzione della condanne.

11. La consegnazione dei prevenuti, e condannati, dovrà farsi ai confini, e formerà sempre l' oggetto di una dimanda diretta, ed ufficiale fra i due Governi, la quale si farà colla trasmissione delle sentenza per semplice notizia

riguardo a' condannati, e coll'accennare il titolo del delitto riguardo ai semplici imputati.

12. Per l'arresto però le competenti Autorità Giudiziarie, ed anche gli Uffiziali di Polizia dei due Stati potranno intendersi fra loro, e farlo eseguire, coll' obbligo di renderne subito avvertito il Governo da cui dipendono, affinchè si possa procedere a domandare, o ad accordare, se vi ha luogo, la consegnazione dell' arrestato.

13. Il Governo, che giusta la presente Convenzione sarà nel caso di essere legittimamente richiesto della consegnazione di qualche condannato, o delinquente, non potrà fargli grazia, nè concedergli salvocondotto, o impunità, eccettuati quei salvocondotti, che si accordano per la prova di altri delitti, secondo le regole, e pratiche criminali, i quali però, non meno che quelli, che fossero altrimenti accordati ai suddetti rei, dovranno essere ritirati, e di nessun valore venendo i medesimi dall' altro Governo giustamente reclamati.

Quando la consegnazione non avrà luogo per essere il reo in uno dei casi contemplati dall' Art. 3., non potrà concedersegli grazia, nè impunità, se non se d' intelligenza, e coll' adesione dell' altro Governo.

14. All' oggetto di assicurare l' amministrazione pronta della Giustizia punitiva, rimane convenuto, che qualora occorresse di esaminare in materia criminale avanti i Tribunali di uno Stato testimonj dimoranti nell' altro Stato, potrà chiedersi che siano citati; ed il Governo,

cui sarà diretta la dimanda, dovrà farli citare, ed ordinar loro di obbedire alla citazione; ritenuto però che e questi testimonj siano pagate le spese di viaggio, e l'indennità di soggiorno.

15. Qualora poi si trattasse di un fatto atroce, e gravemente perturbante la pubblica tranquillità, commesso in uno dei due Stati in complicità tra sudditi di ambedue i Governi, si consegneranno i rei al Giudice del luogo del delitto all' effetto dei confronti, e degli esami necessarj alla compita prova del medesimo, previ gli opportuni concerti da prendersi tra i rispettivi Giudici processanti, e si restituiranno poi per esser giudicati nello Stato richiesto.

16. I ricettatori dolosi degl' imputati, o condannati compresi nella presente Convenzione, saranno trattati giusta le leggi del luogo in cui scientemente si sarà dato asilo, ajuto, o favore ai detti imputati, o condannati.

17. Sarà obbligo dei Giusdicenti dei rispettivi Dominj, specialmente di quelli posti in vicinanza dei confini, d'invigilare sulle persone oziose, e vagabonde, o estere, e di prendere sul particolare gli opportuni concerti, onde nei singoli casi sia data esecuzione alle leggi vegliansi su questa materia.

18. Similmente i Giudici, e i Tribunali dell' uno, e dell'altro Territorio, nella cui giurisdizione si trovassero imputati, o condannati, ai quali si estende la presente Convenzione, dovranno praticare la diligenza possibile, ed agire di piena intelligenza per farli arrestare, e prestarsi vicendevolmente all'immediato sfogo del-

le rispettive requisizioni per gli esami dei testimonj, ed altre verificazioni, ed indagini, che potessero occorrere pel buon servigio della giustizia punitiva, ed alla più spedita, e piena istruzione dei processi pendenti presso i Giudici, e Tribunali suddetti.

19. Oltre la consegnazione dei rei imputati, e condannati stabilita cogli articoli precedenti, è pure convenuta quella di tutti i Militari sì di fanteria, che di cavalleria, artiglierie, treno, e di qualunque altro Corpo di Truppa, che disertando dal servigio dello Stato, cui appartengono, si rifugissero negli Stati dell' altro. Essi dovranno essere immediatamente arrestati senza speciale richiesta, e restituiti con le armi, cavalli, equipaggio ed ogni cosa, che avranno seco asportato nella diserzione.

20. L'arresto, e la consegnazione avranno luogo ancorchè il disertore si fosse già arrolato nelle truppe dell' altro Dominio.

Ove però il disertore fosse suddito del Principe, nello Stato del quale si rifugiasse, non avrà luogo la consegnazione della di lui persona, ma soltanto delle armi, cavalli, ed effetti da lui asportati.

Quando il disertore arrestato fosse delle Truppe di un altro Sovrano, col quale esistesse un egual cartello, dovrà rimettersi allo Stato che avrà abbandonato in ultimo luogo.

21. Sarà poi sempre salva la vita di quei disertori, che venissero consegnati, quando però non fossero condannati a pena di morte per altro delitto.

22. Se il disertore fosse reo, o complice di un delitto importante la pena di morte, o di galera perpetua nel paese, in cui si è rifugiato, non avverrà la di lui consegnazione, ma bensì quella delle armi, ed altri oggetti sopraindicati. Se però fosse in detto Stato reo, o complice di delitto importante pena minore delle sopra divisate, avrà luogo il disposto dall' Art. 8.

23. Tutte le Autorità Civili, e Militari dei due Stati saranno tenute di usare, anche senza esserne specialmente richieste, tutte le più accurate diligenze per lo scoprimento, od arresto dei disertori dell' altro Stato, che s' introducessero nelli loro giurisdizione.

24. Ogni individuo di un Governo, che indurrà in qualunque modo un soldato dell' altro a disertare, sarà dal proprio Governo fatto sottoporre a quelle stesse pene, che gli verrebbero a forma delle patrie Leggi applicate se avesse indotto a disertare un soldato addetto alle truppe del suo paese.

Sarà praticato lo stesso riguardo a coloro, che daranno scientemente ricetto a un disertore.

25. Resta vietato ai sudditi rispettivi di comprare dai disertori delle Truppe dell' altro Stato cavalli, armi, e qualunque altra parte del loro equipaggio.

Questi effetti dovunque vengono trovati, saranno sempre considerati come cose rubate, e restituite al corpo, cui apparterrà il disertore.

I trasgressori a questo articolo verranno sottoposti a quella stessa pene, che sarebbe loro

infliggere il proprio Governo, se comprato avessero detti oggetti da un disertore delle sue Truppe; sempre che per altro, attesa la qualità degli effetti rubati, o altrimenti, sia dimostrato che fosse loro nota la provenienza degli effetti predetti.

26. Quelli che arrestano, o denunziano un disertore, ricevono un premio di venti Lire Italiane per un soldato di fanteria, e di Lire trenta per un soldato di cavalleria con cavallo. Il detto premio per la sola denunzia avrà però luogo soltanto nel caso che segua l' effettivo arresto del disertore.

27. Seguito l' arresto di un disertore, se ne darà avviso tanto al Governo, nel di cui Dominio detto arresto è stato effettuato, quanto al Comandante Militare, o in di Lui mancanza, al Giusdicente più vicino nell' altro Dominio, indicando il Corpo, cui il disertore appartiene, il giorno del di lui arresto, e gli effetti trovati presso di lui, eccitandolo a prendere le misure occorrenti pel ricevimento del disertore alle frontiere, ben inteso che dagli esami opportuni non sia risultato, essere un tal disertore suddito del Sovrano, nel di cui Territorio si trova.

Nel caso che abbia luogo la consegnazione, dovrà esserne rilasciata ricevuta.

28. Le spese del mantenimento de' rei dal punto del loro arresto fino a quello della loro consegnazione, e quelle del mantenimento dei disertori, e dei Cavalli, saranno a carico del Governo richiedente, e si regoleranno sullo stesso piede fissato per gli altri detenuti, e di-

5

sertori nello Stato richiesto; salvo quelle maggiori spese, che le qualità, e circostanze delle persone, o altri motivi esigessero, le quali, non meno che le occorse per le copie dei processi, e il premio, di cui all' Art. 26., saranno rimborsate di sei in sei mesi a norma delle tabelle che verranno sul particolare esibite, e si compenseranno fra i due Governi.

29. La Forza pubblica accorsa, o spedita ad inseguire un delinquente, o un disertore, dovrà arrestarsi alla frontiera, e non potrà mandare entro i confini dello Stato vicino che una persona, o due al più munite di foglio d' ordine sino al luogo più prossimo per farne richiesta alle Autorità Civili, e Militari, che ivi si troveranno, e che dovranno prestarsi subito con ogni mezzo, onde scoprire il delinquente, o disertore inseguito, e farlo indilatamente arrestare.

L'individuo arrestato dovrà essere depositato nelle Carceri di un Tribunale dello Stato, ove sarà seguito l'arresto, per dar luogo ai relativi concerti, che dovranno di necessità precederne la consegnazione, la quale dovrà sempre effettuarsi sopra un punto della frontiera.

30. La presente Convenzione sarà pubblicata in amendue gli Stati subito dopo il cambio delle Ratificazioni, e sarà in osservanza anche per i delitti anteriori alla pubblicazione della medesima, trascorso il termine di quindici giorni da quello, in cui verrà pubblicata, per altro se i prevenuti, o rei si trovassero detenuti per qualunque siasi altra causa al momento della

pubblicazione della Convenzione, o cadessero nelle forze contro il suddetto termine di quindici giorni, la medesima non avrà effetto relativamente a tali prevenuti, o rei, se non se quindici giorni dopo, che saranno stati posti in libertà, quando però la loro consegnazione non potesse aver luogo in virtù degli antichi Concordati.

La presente Convenzione avrà forza per cinque anni, e si avrà per rinnovata di quinquennio in quinquennio fino a dichiarazione in contrario di uno dei due Governi.

In fede di che i Sunnominati hanno firmata la presente, e vi hanno apposto il Sigillo delle loro Armi.

| *Modena 21 Luglio 1823.* | *Lucca 23 Luglio 1823.* |
|---|---|
| Il Marchese | Il Marchese |
| GIUSEPPE MOLZA. | ASCANIO MANSI. |
| ( L. ✠ S. ) | ( L. ✠ S. ) |

*In esecuzione degli Ordini Sovrani si pubblica la suddetta Convenzione, perchè sia esattamente osservata, e per regola di chiunque sia compreso nelle disposizioni della medesima.*

Modena 3 Settembre 1823.

Il Gran Ciamberlano
Incaricato del Ministero degli Affari Esteri

MARCHESE GIUSEPPE MOLZA.

*Avvoc.* SOLIERI *Segret.*

( N.° 17 )

## IL MINISTRO

### Di Pubblica Economia ed Istruzione.

Sua Altezza Reale il Clementissimo Nostro Sovrano avendo sommamente a cuore di assicurare la riunione della migliore educazione morale, e religiosa alla scientifica istruzione della gioventù si è degnata di stabilire due nuovi Convitti Legali l' uno in Modena, l' altro in Reggio, che vanno ad aprirsi oltre i già preesistenti in Miraodola, ed in Fanano. Il Convitto Legale di Modena sarà sotto la direzione del Sig. Professore Avvocato Rinaldo Scozia Procuratore fiscale patrimoniale camerale, ed il Convitto Legale di Reggio sotto quella dell' Ispettore generale di pubblica Istruzione e Rettore del Liceo di Reggio Sig. Canonico Filippo Benvenuti. A Rettori de' nuovi Convitti sono stati nominati dalla prefata R. A. S. il Sig. D. Giovanni Marchini per quello di Modena, ed il Sig. D. Francesco Zanichelli per quello di Reggio.

Onde vieppiù consolidare gli ennonciati stabilimenti ed animare i giovani che accoppiando una buona condotta morale, e religiosa ai progressi negli studj legali si rendano perciò meritevoli de' Sovrani riguardi la S. A. R. con venerato Chirografo abbassato all' infrascritto Ministro decretate le seguenti massime.

1. Gli studenti che d' ora innanzi vorranno dedicarsi alla scienza legale non potranno con-

seguire la laurea, nè quindi aspirare ad impieghi giudiziarj qualora non abbiano appartenuto ad uno de' quattro Convitti Legali dello Stato, e non abbiano in esso fatto l' intero corso relativo.

2. Potrà chiunque non aspiri nè a laurea, nè ad impieghi giudiziarj, ed abbia d'altronde i requisiti fin qui voluti per essere uditore nella Università frequentare le scuole legali esistenti presso i Convitti senza appartenere a questi, e riportare onorevole certificato degli studj fatti dietro felice esito di un esperimento correlativo.

3. Fermo stante il disposto colla Notificazione Ministeriale 24 Settembre 1820 per cui il numero delle lauree legali da conferirsi per ogni anno scolastico fu limitato a dodici, potranno al termine di esso in ciascun Convitto ottenere la laurea tre studenti fra quelli che abbiano compiuto il prescritto corso, e si avrà, secondo la mente di S. A. R. nel preferirli pel conseguimento della laurea stessa, un particolare riguardo piuttosto ad una maggiore esemplarità di condotta, che ad un più distinto merito scientifico.

4. Il numero complessivo degli scolari che potranno essere ammessi ne' quattro Convitti viene limitato a cento, e quindi corrispondentemente non potrà essere maggiore il numero di quelli che aspirino alla laurea legale. Non saranno però soggetti a queste discipline gli scolari che hanno già inoltrati i loro studj legali nell' Università, ma potranno continuarli

e compierli dipendentemente dai regolamenti che sono tuttavia in vigore presso l' Università medesima.

5. Per incoraggiare maggiormente gli scolari de' Convitti Legali, e minorare a loro favore la difficoltà del conseguimento della laurea, oltre qualche particolare eccezione che la Sovrana Clemenza si riserba di fare a favore di un individuo meritevole della laurea, il quale non potesse conseguirla a cagione della dichiarata limitazione, viene stabilito che generalmente godrà questi a preferenza de' benigni Sovrani riguardi pel conseguimento di un impiego giudiciario, od altro civile, e potrà dopo lodevole pratica eseguita presso qualche Tribunale, Giudice o Cancelleria civile o criminale, e continuata pel corso di tre anni ottenere la laurea.

6. Gli alunni de' Convitti Legali porteranno una medaglia per essere conosciuti come tali, ed otterranno poi quando abbiano conseguita la laurea un particolar segno di distinzione che potranno usare anche usciti dal rispettivo Convitto ammenochè per qualche meno che lodevole azione non se ne rendessero indegni. S. A. R. poi fin d' ora promette benignamente ai nuovi Legali che si andranno formando per l' educazione da' Convitti altre distinzioni, e privilegi in premio di un' irreprensibile condotta, e dell' integrità nell' esercizio della lor professione che essi sapranno dimostrare.

Si deducono pertanto a pubblica notizia le premesse benefiche Sovrane Disposizioni onde siano da tutti conosciute, e servano di norma a chiunque sia nel caso di profittarne.

Data in Modena dalla Residenza del Ministero di Pubblica Economia ed Istruzione questo giorno 8 Novembre 1823.

L. RANGONI.

*G. Ferrari Segret. Gen.*

( N. 18 )

FRANCESCO IV.

Per la Grazia di Dio

*Duca di Modena, Reggio, Mirandola ecc., Arciduca d' Austria, Principe Reale d' Ungheria, e di Boemia.*

Nella Tariffa delle monete unita al Nostro Editto del 15 Aprile 1819 abbiamo Noi principalmente in vista di comprendervi le diverse monete d' oro, e d' argento in, allora aventi corso legale negli Stati a Noi vicini, onde anche così facilitare viemaggiormente le relazioni commerciali, che esistono tra essi Stati, ed i Nostri Dominj. Adottati in seguito in alcuno dei predetti Stati nuovi sistemi di monetazione, in dipendenza dei quali altre monete d' oro, e d' argento sono state poste in corso, esigono i suddetti rapporti di commercio che di queste monete ne sia egualmente permessa la spendizione, e che quindi alcune modificazioni vengano fatte alla suindi-

gata Tariffa. In conseguenza di ciò Ordiniamo, e Comandiamo quanto segue.

1. Le sole monete nominate nella Tariffa qui unita avranno dalla pubblicazione del presente Decreto corso legale in tutto lo Stato pel valore a ciascuna di esse attribuito nella Tariffa stessa.

2. Sono eccettuate dalla disposizione del precedente Articolo le monete, che nella suddetta Tariffa sono notate coll' asterisco ( * ) per le quali in pendenza di una stabile determinazione, che Ci riserviamo di adottare, Confermiamo la disposizione contenuta nell' Articolo 2. del suddetto Decreto 15 Aprile 1819 colla quale venne da Noi tollerato, che le medesime potessero spendersi, e riceversi al valore però soltanto ad esse attribuito tra i soli privati nelle Provincie di Reggio, Garfagnana, e Lunigiana rispettivamente, restando per tal modo vietata la loro introduzione, ritenzione, e spendizione negli altri luoghi dello Stato, ed il loro ricevimento nelle pubbliche Casse.

3. Essendo le monete di rame principalmente destinate alla minuta contrattazione, e agli occorrenti pareggi nei pagamenti Disponiamo che le Casse pubbliche, ed i privati non siano dalla pubblicazione del presente Decreto obbligati ad accettarne nei pagamenti oltre l' ammontare di cinquanta Centesimi. Niuna novazione poi viene fatta alla prescrizione già in corso, che permette nei pagamenti l' inclusione delle monete erose per un

sesto, salvo però l' effetto delle convenzioni, che portassero un patto in contrario.

4. Confermiamo finalmente tutte le altre disposizioni contenute nel suddetto Decreto 15 Aprile 1819, e le penali in esso applicate alle contravvenzioni.

Il Nostro Consigliere di Stato Ministro delle Finanze è specialmente incaricato dell' esecuzione del presente Editto. Tale essendo la Sovrana Nostra Mente e Volontà.

## TARIFFA.

| ORO | Italiane | | | Modenesi | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GERMANIA E REGNO LOMBARDO VENETO | | | | | | |
| Ongaro Imperiale di Baviera, o Salisburgo . . . . . 1 | 11 | 74 | — | 30 | 12 | — |
| Ongaro Kremnitz . . . . . » | 11 | 79 | — | 30 | 14 | 6 |
| Ongaro de' Principi . . . . » | 11 | 65 | — | 29 | 7 | 6 |
| Sovrano d'antico Conio, e sua metà in proporzione . . . » | 34 | 89 | — | 90 | 18 | 6 |
| Sovrano di nuovo Conio, ossia pezzo di L. 40 Austriache, e sua metà in proporzione . . . » | 34 | 89 | — | 90 | 18 | 6 |
| PIEMONTE E SAVOIA | | | | | | |
| Doppia dal 1787 in avanti, e sua metà in proporzione . . . 1 | 28 | 40 | — | 74 | 0 | 5 |
| Pezzo da L. 80 dall'anno 1821 in avanti . . . . » | 80 | — | — | 208 | 9 | 2 |
| Detto di L. 40 dal predetto Anno 1821 in avanti . . . . » | 40 | — | — | 104 | 4 | 7 |
| Detto di L. 20 dall'anno 1816 in avanti . . . . » | 20 | — | — | 52 | 2 | 3 |

| ORO | Italiane | | | Modenesi | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stati Pontificj | | | | | | |
| Doppia di Roma, e sua metà in proporzione „ | 17 | 56 | — | 44 | 9 | — |
| Zecchino di Roma „ | 11 | 60 | — | 30 | 9 | — |
| Doppia di Bologna, e sua metà in proporzione „ | 17 | 10 | — | 44 | 11 | 4 |
| Zecchino di Bologna, e sua metà in proporzione „ | 11 | 72 | — | 30 | 21 | — |
| Genova | | | | | | |
| Doppia da L. 96, e suoi spezzati in proporz one „ | 78 | 74 | — | 205 | 4 | — |
| Parma | | | | | | |
| Doppia, e sua metà in proporzione „ | 21 | 41 | — | 55 | 16 | — |
| Pezzo da L. 40 nuovo dall' Anno 1815 in avanti „ | 40 | — | — | 104 | 4 | 7 |
| Pezzo da L. 20 come sopra „ | 20 | — | — | 52 | 2 | 3 |
| Firenze | | | | | | |
| Zecchino, ossia Gigliato „ | 11 | 22 | — | 30 | 19 | 6 |
| Milano | | | | | | |
| Doppia „ | 19 | 77 | — | 51 | 10 | — |
| Zecchino „ | 11 | 94 | — | 31 | 0 | 6 |
| Venezia | | | | | | |
| Zecchino, e suoi spezzati in proporzione „ | 12 | 03 | — | 31 | 6 | 8 |
| Francia | | | | | | |
| Luigi doppio dall' Anno 1785 in avanti „ | 47 | 20 | — | 122 | 19 | 10 |
| Luigi nuovo „ | 23 | 55 | — | 61 | 7 | 4 |
| Pezzo da Franchi quaranta „ | 40 | — | — | 104 | 4 | 7 |
| Pezzo da Franchi venti „ | 20 | — | — | 52 | 2 | 3 |
| Italia | | | | | | |
| Pezzo d'Italiano L. 40 „ | 40 | — | — | 104 | 4 | 7 |
| Pezzo d'Italiano L. 20 „ | 20 | — | — | 52 | 2 | 3 |

## ARGENTO

| Modena | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scudo di Francesco III. „ | 5 | 4 | — | 14 | 9 | — |
| Scudo d'Ercole III, e suoi spezzati in proporzione „ | 5 | 60 | — | 14 | 12 | — |

| ARGENTO. | Italiane | | | Modenesi | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **Germania e Regno Lombardo Veneto** | | | | | | |
| Scudo d'Austriache L. 6 dell'Anno 1822 in avanti . . . . . | 5 | 16 | — | 13 | 9 | — |
| Mezzo Scudo d'Austriache L. 3 come sopra . . . . . „ | 2 | 58 | — | 6 | 14 | 6 |
| Lira Austriaca come sopra . . . „ | — | 86 | [illegible] | 2 | 4 | 10 |
| Mezza Lira Austriaca come sopra „ | — | 43 | — | 1 | 2 | 5 |
| Quarto della Lira Austriaca come sopra . . . . . . „ | — | 21 | 6 | — | 11 | 2 |
| Tallero di Convenzione, e suo mezzo in proporzione . . . „ | 5 | 16 | — | 13 | 9 | — |
| Pezzi Austriaci, ed altri di venti Carantani battuti secondo il Sistema di Convenzione, e gli altri quelli detti di Montfort, e gli altri aventi la forma di un mezzo Scudo con figura quadrata in direzione obliqua coniati in alcuni Stati dell'Impero Germanico, i quali sono, e si dichiarano fuori di corso . . . „ | — | 86 | — | 2 | 4 | 10 |
| Scudo della Colonne, o Crocione, e sua metà in proporzione . . „ | 6 | 62 | — | 14 | 13 | — |
| **Piemonte e Savoia** | | | | | | |
| Scudo . . . . . . . . „ | 6 | 96 | — | 18 | 3 | — |
| Scudo nuovo di L. 6 dall'Anno 1816 in avanti . . . . „ | 5 | — | — | 13 | — | 7 |
| **Stati Pontificj** | | | | | | |
| Scudo di Roma, e Bologna, e loro metà in proporzione . . . „ | 5 | 37 | — | 14 | — | — |
| Testone . . . . . . . „ | 1 | 61 | — | 4 | 4 | — |
| Pezzo da Paoli due . . . . . „ | 1 | 07 | [illegible] | 2 | 16 | 7 |
| Pezzo da Paoli uno, e suoi spezzati in proporzione . . . „ | — | 53 | 5 | 1 | 8 | — |
| **Genova** | | | | | | |
| Scudo nuovo . . . . . . . „ | 6 | 48 | — | 16 | 18 | — |
| **Parma** | | | | | | |
| Pezzo da L. 5 nuovo dall'Anno 1816 in avanti . . . . „ | 5 | — | — | 13 | 0 | 7 |
| Pezzo da L. 2 come sopra . . . „ | 2 | — | — | 5 | 4 | 2 |
| Pezzo da L. 1 come sopra . . . „ | 1 | — | [illegible] | 2 | 12 | 1 |
| Pezzo da Cent. 50 come sopra . . „ | — | 50 | — | 1 | 6 | — |

| EROSE | | ITALIANO | | | MODENESI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MODENA** | | | | | | | |
| Ducato | 1 | 2 | 80 | — | 7 | 8 | — |
| Scudo dell'Aquila | ,, | 1 | 42 | — | 3 | 14 | — |
| Quarantano | ,, | — | 65 | — | 1 | 14 | — |
| Lira di Modena | ,, | — | 30 | 6 | — | 16 | — |
| Lira di Reggio | ,, | — | 18 | — | — | 9 | 4 |
| **PARMA** | | | | | | | |
| Lira di Parma (*) | ,, | — | 26 | — | — | 8 | 4 |
| Mezza Detta (*) | ,, | — | 02 | — | — | 2 | 7 |
| Cavalotto di Piacenza (*) | ,, | — | 08 | — | — | 4 | 2 |
| Mezzo detto (*) | ,, | — | 02 | 6 | — | 1 | 3 |
| Pezzo da cinque Soldi (*) | ,, | — | 03 | 5 | — | 1 | 9 |
| **GENOVA** | | | | | | | |
| Lira vecchia (*) | ,, | — | 70 | — | 1 | 18 | 8 |
| **RAME** | | | | | | | |
| **ITALIANE** | | | | | | | |
| Pezzo di Centesimi 10 | ,, | — | 06 | — | — | 3 | 1 |
| Pezzo di Centesimi 5 | ,, | — | 05 | — | — | 2 | 7 |
| Pezzo di Centesimi 3 | ,, | — | 03 | — | — | 1 | 6 |
| Pezzo di un Centesimo | ,, | — | 01 | — | — | — | 6 |
| Soldo di Milano | ,, | — | 03 | — | — | 1 | 6 |
| Mezzo detto | ,, | — | 02 | — | — | 1 | — |

I duplicati, e moltiplicati delle Monete comprese nella presente Tariffa avranno corso in proporzione delle medesime se saranno del peso corrispondente, restando al contrario espressamente esclusi gli spezzati non nominati.

*Nell'espressione del valore attribuito alle monete suddette non sonosi computate le frazioni minori del denaro, e del mezzo Centesimo.*

*Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo questo giorno 28 Novembre 1823.*

FRANCESCO.

( N. 19 )

*Notificazione.*

## L' INTENDENTE GENERALE

### Dei Beni Camerali, Allodiali ed Ecclesiastici

Penetrata S. A. R. il Clementissimo nostro Sovrano dalle molte difficoltà che s' incontrano per parte delle Fabbricerie, e degli Instituti monastici, e Seminarj delle Provincie di Modena, e Reggio nella percezione de' redditi loro assegnati, dopo che l' animo Suo paterno si mosse ad accordare l' esazione privilegiata alle Parrocchie di dette Provincie per la riscossione delle rendite sulle partite loro cedute, con venerato Chirografo del giorno 27 Ottobre ultimo scorso si è ancora degnata di prescrivere quelle misure che sono state ravvisate le più convenevoli onde assicurare, con pari esazione alli suaccennati Instituti il regolare e pieno conseguimento delle rispettive loro rendite, il che con altro ossequiato Chirografo del successivo giorno 28 Ottobre predetto è stato esteso eziandio alle Parrocchie, Fabbricerie ed Instituti pii delle Provincie di Garfagnana, e Lunigiana.

In coerenza pertanto de' Sovrani comandi, nel mentre che questa generale Intendenza si occupa di mandare a pieno effetto le misure suavvertite, che saranno operative soltanto a tutto l' anno 1826, giacchè dovranno posteriormente i corpi tutti cessionarj riscuotere i redditi, di loro pertinenza in via ordinaria,

diffida tutti i debitori della suddetta natura a dovere pagare entro il perentorio termine di giorni 15 oggi decorrendi in mano de' rispettivi assegnatarj le annualità fin qui in loro favore decorse, e le decorrende in avvenire alle fissate scadenze, sotto comminatoria che verranno altrimenti ad ogni richiesta degli assegnatarj medesimi dati in esazione, e così sottoposti alla penale del Capoesoldo.

Que' debitori in conseguenza che trascurando la presente Notificazione venissero privilegiatamente escussi, non potranno attribuire che a se stessi il rigore con che sarà proceduto contro di loro.

Modena 29 Novembre 1823.

LUIGI CONTE GUICCIARDI.

*C. F. Bartolomasi F. F. di Segret.*

( N. 20 )

## IL PODESTA'

Della Comune di Modena.

*Avviso.*

Sonosi rinnovati in questi ultimi tempi quei molti, e rilevanti disordini in pregiudizio degli Interessati nei Prati de' Livelli, Bastardelli, e Roverselli posti nelle Ville di Sodara, Roncaglio di sopra; e di sotto, per impedire i quali furono emanate le provvidenze risultanti dalla Grida degli otto Agosto 1775, ripubblicate per espresso Ordine Sovrano dai

Conservatori della Città di Modena l'otto Luglio 1795, provvidenze che sono state mantenute in piena osservanza anche sotto il cessato Governo con apposito Decreto pubblicato in data 13 Aprile 1804.

Informata di ciò S. E. il Signor Consigliere di Stato Marchese Luigi Maria Coccapani Imperiali Governatore della Provincia di Modena, la lodata Eccellenza Sua con Dispaccio del 17 corrente mese N.° 9868, ha approvato che vengano richiamate alla loro piena, ed immancabile osservanza le Discipline altra volta stabilite, dirette a porre freno alla licenza di alcuni Individui in pregiudizio del pubblico, e privato interesse; e perciò inerentemente al disposto nella citata Grida del 1755, e Decreto del 1804 si ordina quanto segue.

1. Resta proibito a qualsivoglia Persona, benchè fosse padrona dei medesimi Prati, il mandare a pascolare in essi, e permettere in qualsivoglia modo che vadino in quelli Bestie dal principio di Aprile sino a che siano segati i fieni, sotto pena di Lire dieci di Modena per ogni capo di Bestia grossa, e per ogni capo di Animale porcino, e di Lire due per ogni capo di Bestia minuta, oltre la pena della Grida particolare rispetto alle Capre, le quali pene si duplicheranno se sarà di notte, con di più la rifazione ai Padroni del danno recato.

2. Dopo la Seganda sino a tutto Marzo sarà comune, e libero il pascolo fra gli interessati per tutte le Bestie, eccettuati i Porci, che s'intendono sempre banditi in ogni tempo da

detti Prati sotto l' indicata pena di Modonesi Lire dieci per ogni capo, oltre la rifazione del danno. Si permette solamente ai Pastori di fermarsi ie detti Prati coi loro Armenti, eccettuato le Capre, per una notte in tempo d'Autunno, quando passano dal Monte al Piano, e non in altra stagione, o circostanza, sempre che abbiano riportato in iscritto la licenza dall' Agente Comunale di Solara. Se però qualcuno dei Padroni volesse fare mandriare li suoi Prati, dovrà averne la licenza dal detto Agente, e adempiere le condizioni, che saranno da esso prescritto, onde preservare dal danno gli altri Coodomini, ed Interessati.

3. La Seganda si farà dai Padroni, ed Interessati in un medesimo tempo, e in quella settimana, che verrà destinata dall' Agente Comunale, e non in altra maniera, sotto pena di Modenesi Lir. 50, o il fieno del Contravventore sarà sequestrato sotto la vigilanza del Guardiano dei Prati e di loi speso, nè si potrà trasportare fino a tanto che non sia stato levato tutto l'altro fieno segato con le debite licenze; e avrà luogo anche la pena di Carcere a misura dei casi, e delle circostanze da riconoscersi dai Giusdicenti di Mirandola, e S. Felice, e Vicegerente di Bomporto, sotto la di cui giurisdizione trovasi la parte di prato, nel quale sarà fatta la invenzione.

4. Per la Fiera di Bruino che comincia colla prima Domenica di Luglio e dura giorni tre, qualora non siano segati i Fieni dei nominati Prati viene inibito a chiunque il transitare pei

medesimi a riserva dei Padroni, i quali andar dovranno pei soliti sentieri, altrimenti incorreranno nella pena di Modonesi Lire 5 per cadauno, e di Lire 10 simili se avranno Bestie.

5. È proibito il transitare, e carreggiare per detti Prati, e pei pubblici Cavi in essi esistenti, con Carri, Carrozze, Carrette, Sedie e Barozzi in qualsivoglia tempo sotto pena di Lire 25 di Modena per ogni volta, oltre la rifazione del danno, salva per altro ai Proprietarj la facoltà di andarvi al solo oggetto di empiere, e vuotare li medesimi ai tempi debiti, e per i lavorieri, che talora abbisognassero farsi in detti Prati o Cavi, conforme l'urgenza da conoscersi dall' Agente Comunale.

6. A togliere poi il pericoloso abuso di transitare con Carri, Barozzi ed altro ecc. pei Cavi pubblici che scorrono per mezzo a' detti Prati, si proibisce espressamente di passarvi, sotto pena di Lire 25 Modonesi, in cui incorreranno li contravventori per ogni Carro, Barozzo, Sedia, o Legno, oltre il rifacimento del danno; e le altre Lire 25 portate dal precedente paragrafo.

7. Quelli che ardissero di far Chiuse nei Cavi, tanto all' oggetto d' irrigare, e pescare, quanto a qualunque altro, incorreranno irremissibilmente nelle pene comminate dalle Leggi, e segnatamente da quella del 1739, che si ritiene in vigore.

8. Se qualcuno si permettesse di svellere, o recidere Erbe negli anzidetti Prati, o di formarvi buche, sarà arrestato e trattenuto in

Carcere correzionale a misura dei casi e delle circostanze, e di più dovrà risarcire il danno causato ai Condomini dei Prati stessi.

9. All' effetto che venga meglio osservato quanto viene disposto nel presente Avviso è eletto l' Agente Comunale *pro tempore* della Sezione di Solara in ispeciale deputato alla sorveglianza di detti Prati, ed al medesimo sono accordate le facoltà opportune alla esecuzione di quanto sopra valendosi del braccio forte dei Reali Dragoni stazionati in Bomporto, e del Guardiano dei Prati, i quali dovranno riferire allo stesso qualunque contravvenzione, affinchè dal medesimo possano darsi le necessarie provvidenze, e le Bestie che venissero escoutate, dovranno tradursi all' Osteria di Solara.

10. È affidata la giornaliera vigilanza sopra gli accennati Prati, e la loro difesa ad un Guardiano, il quale sarà proposto alla Comunità dagli Interessati, ed approvato da S. E. il Signor Governatore. Questi è incaricato di guardare, e preservare da danno detti Prati, 1. col denunziare le trasgressioni, ed i trasgressori alle presenti disposizioni, presso l' Uffizio del Giudice competente a seconda del diverso luogo, in cui verrà commesso la tresgressione, 2. col tradurre all' Osterie, e consegnare esattamente le Bestie ritrovate a dar danno, e denunziare pure tal traduzione al suddetto Uffizio.

11. Chiunque ardisse opporsi, o far resistenza al Guardiano, in ciò che riguarda l' eser-

cizio delle di lui incombenze, incorre nelle pene dalle Leggi comminate nei casi di sprezzato precetto, o di resistenza alla forza pubblica.

12. Le contravvenzioni anche non accompagnate dall' invenzione delle Bestie nell' atto di recar danno ai Prati suddetti, si hanno per concludentemente provate, qualora colla deposizione del Guardiano concorra l' altra di un testimonio degno di fede.

13. Le pene pecuniarie saranno applicate per metà al Governo, e per l' altra metà all' Accusatore, od Inventore, e questi non essendovi, per intero al Governo.

Modena dal Palazzo di Comunità li 23 Dicembre 1823.

G. RANGONI.

*TARDINI Segret. in Capo.*

# INDICE.

*Reggio sull' assoggettamento ai carichi reali dei terreni posti alla sinistra della Fossa Marza aggregati al Dominio Estense pel Trattato di Confinazione conchiuso collo Stato di Parma* . . . . 11.

29 Maggio.

*Notificazione di S. E. il Sig. Governatore di Modena prescrivente le discipline da osservarsi in riguardo ai Forestieri di transito, o petenti licenza di temporaria dimora nello Stato, ma principalmente nella Capitale* . . . . . . ivi.

15 Giugno.

*Proclama del Supremo Consiglio di Giustizia col quale notifica d' ordine Sovrano la erezione e composizione di un Tribunale Statario Straordinario incaricato di giudicare gl' imputati tanto presenti, che assenti, di delitti di lesa Maestà e di aderenza alle Sette od associazioni segrete* . . . . . . . . . . 16.

21 Ottobre.

*Notificazione di S. E. il Sig. Ministro di Pubblica Economia sulla erezione di un Convitto di Studenti della Facoltà medica sotto il titolo di* Convitto Medico, *nella quale si determina il numero e la Classe degli Alunni ammissibili* . . . 18.

31 Dicembre.

*Notificazione di S. E. il Sig. Ministro delle Finanze sulla franchigia di estrazione delle Castagne, anche ridotte in farina, e sul ribasso del dazio di detta estrazione* . . . . . . . . . . 20.

*Da inserirsi in fine del Tomo X. della Collezione delle Leggi* 1823.

*Notificazione*

## IL MINISTRO DELLE FINANZE.

Li molti disordini che nei passati tempi sonosi introdotti nell' uso delle Acque dei Canali, Laghi, Cavi ecc. dell' antico Territorio di Castelnovo di sotto, del cui utile dominio trovasi investita dalla Camera Ducale la Famiglia dei Marchesi Gherardini di Venezia; il pregiudizio, che in causa di tali disordini deriva non solo agli utenti legittimi di dette acque, quand' anche alli prefati Marchesi Gherardini investiti come sopra, ed alla stessa Camera Ducale avente sulle acque stesse il diretto dominio, ed il diritto di rivarsione anche dell' utile giusta le condizioni apposte nell' atto della relativa concessione, hanno mosso S. A. R. il Clementissimo Nostro Sovrano a provvedervi, richiamando all' esatta osservanza delle già esistenti disposizioni tutti quelli, che sono in situazione di usare delle predette acque.

In conseguenza quindi dei comandi abbassati dalla lodata R. A. S. ordina, e prescriva quanto segue.

1. Nessuno potrà in avvenire nè per sè, nè per altri adacquare, o far adacquare alcuna quantità di terreno colle acque dei suddetti Canali, Laghi, Cavi ecc. senza licenza degli appositi Delegati, e nemmeno prenderne, o

farne prendere per valersene ad empiere fosse, peschiere, maceri, o ad altro qualsiasi uso in modo alcuno sotto pena nel primo caso di Modonesi L. 60 pari ad Italiane L. 23. 02 per ogni biolca, e nell' altro di Modonesi L. 100 ossiano Italiane L. 38. 38 per cadauna contravvenzione, e del doppio rispettivamente in caso di recidività.

2. La licenza, della quale si parla nel precedente Articolo 1., nei così detti giorni di Festa d' acqua, e ristrettivamente per i possidenti superiori ai Mulini di Castelnovo di sotto verrà rilasciata, come anche si è praticato per lo passato, dalla Comunità di Castelnovo predetto col mezzo del Sindaco: fuori poi dei suddetti giorni di Festa d' acqua per i prefati possidenti superiori ai Mulini di Castelnovo, ed in qualunque giorno indistintamente per i possidenti inferiori ai suddetti Mulini la licenza stessa verrà rilasciata da un apposito Delegato degl' Investiti dall' utile dominio delle acque nel Territorio di Castelnovo suddetto a fronte del pagamento della consueta Tassa.

Chiunque irrigasse con licenza rilasciata da altri fuori del Sindaco, o del predetto Delegato secondo la distinzione come sopra contemplata verrà posto in commesso come se non fosse fornito di alcuna licenza.

3. Qualora seguisse uso d' acqua senza la licenza indicata nel precedente Articolo li trasgressori saranno sempre sottoposti alla pena comminata nell' Articolo 1., nè sarà ammessa a loro giustificazione la scusa, che il Cavo, o

Canale da sè, o per qualche altro fortuito caso abbia fatte rottura, tracimato, o sormontato l'argine, nè che la acque siano scolative, o sopravvanzate ad alcuno cho irrigassa, od avesse irrigato. Egualmente venendo trovata l'acqua essera, od essere stata deviata in qualche terreno senza licenza, o senza soopriral il contravventore si riterrà per trasgressore quello sui cui terroni sarà trovate essero scorsa, od in altro modo qualunque derivata l'acqua medesima, e quindi contro di esso si procederà per l'applicazione della penale superiormente stabilita.

4. Le licenze d'irrigazione, che si distribuiranno tanto dal Sindaco di Castelnovo di sotto, quanto dal Delogato degl' Investiti dell'utile dominio delle acque nel Territorie di Castelnove suddetto conformemente al disposto nell' Articolo 2. di questa Notificazione, verranno rilasciate col metodo bollettario a bolletta madre, e figlie. L'ostradaziono delle licenze medesime verrà eseguita con giusto, e regolato motodo, dimodochè il seconde non possa godere dell' use dell' acqua avanti cho il primo non abbia compintamento adacquato, e così prosegnendosi sinn all' ultimo in forma tale, che il primo non possa, nè debba più conseguire acqua finchè non abbiano tutti gli altri posteriori goduto di detto bonefizio, e caso che nei giorni prefissi non potesse l'anteriore godorne intieramente il vantaggio, negli altri successivi dovrà conseguirne l'intanto, onde così abbia luogo un

turno regolare fra tutti gli utenti delle acque medesime. I Dugaroli tanto della Comunità di Castelnovo, quanto degl' Investiti dell' utile dominio di dette acque dovranno invigilare onde sia osservato il riparto regolare delle acque medesime, e perchè gli utenti di esse si uniformino al disposto da questa Notificazione.

5. E perchè non venga turbata la giusta distribuzione delle irrigazioni è proibito ai Mugnaj il fare la raccolta delle acque nelle ultime tre ore precedenti qualunque mezzodì sotto la pena di Modonesi L. 100 pari ad Italiane L. 38. 38 per ogni contravvenzione, oltre il rifacimento del danno che per causa di tale contravvenzione ne potesse derivare.

6. Per togliere poi l' inconveniente di consumare inutilmente le acque dei suddetti Canali, Cavi, Laghi ecc. a pregiudizio notabile non solo dei Mulini, quand' anche di quelli, che ne potrebbero approfittare per le irrigazioni dei loro terreni, dovrà ciascuno che si serve attualmente delle acque medesime far accomodare, e riparare ogni anno al più tardi entro la metà del mese di Aprile le proprie chiaviche, e bocchette inservienti alle irrigazioni, in modo che non spandano la più che minima quantità d' acqua, col munire inoltre le chiaviche stesse delle necessarie saracinesche colle loro serrature a chiave ove mancassero, come pure far riparare nella sua fronte gli argini, ed escavare i condotti irrigatori arginendoli ove occorra; altrimenti i mancanti

all' adempimento di queste disposizioni cadranno nella multa di Modonesi L. 200 pari ad Italiane L. 76. 75 per ogni contravvenzione, e sarà loro negata l' acqua finchè abbiano a tutto ciò lodevolmente adempito. Le chiavi poi delle suddette chiaviche riguardo a quelle dei possidenti superiori ai Mulini di Castelnovo saranno custodite nella Segreteria Comunale, le altre delle chiaviche inferiori ai Mulini medesimi resteranno presso il Delegato degl' Investiti dell' utile dominio di dette acque, e si consegneranno ai proprietarj di esse nel tempo soltanto, in cui devono irrigare i loro terreni.

7. È poi espressamente inibito a chiunque non sia fornito di regolari chiaviche, o bocchette di estrarre acqua dai suddetti Canali, Cavi, ecc. quantunque fornito di licenza, e quindi non sarà generalmente lecito in modo alcuno il far tagli, o fori negli argini dei Cavi, Canali, ed acquedotti pubblici per irrigare, o per valersi delle acque a qualsiasi altro uso sotto la suddetta pena di Modonesi L. 200 pari ad Italiane L. 76. 75 per ogni contravvenzione.

8. Parimenti allo stesso effetto di togliere ogni, e qualunque disposizione di acquo dovrà ciascuno, che si serva di ponti di legno, o di navette per adacquare, che attraversino li Canali, Cavi ecc. farli ogni anno accomodare, e riparare entro il termine suindicato, e sotto la pena comminata nel precedente Articolo 7. in caso di trasgressione: egualmente per non apportare alcun impedimento al libero corso

di dette acque resta proibito a chiunque sotto la stessa pena di Modonesi L. 200 pari ad Italiane L. 76. 75 di far chiuse, rastte, od altro lavoro che trattenga, o impedisca il libero corso delle acque sui detti Canali, Cavi ecc., di porvi canepa, o lino a macerare, terra, o altra sorta d' impedimento, o passare per essi con carri, barrozzi, od aratri; come pure di deviare le acque dei Laghi, Laghetti, e Fontane, o fare qualsivoglia novazione, che possa pregiudicare alla conservazione, ed attività delle acque medesime, le quali devono scorrere ai Canali, e Cavi pubblici a benefizio non solo dei Mulini del Territorio, quand' anche delle irrigazioni. Inoltre i predetti Laghi, Cavi, Condotti, e Fontane dovranno per lo meno una volta ogni anno avanti il mese di Giugno essere espurgati, e mondati dalle erbe, e da qualsivoglia altro impedimento nocivo allo spedito corso delle acque, e la Comunità di Castelnovo farà eseguire i detti espurghi da chi vi è di ragione obbligato a norma del praticato.

9. Sempre al medesimo oggetto di evitare un inutile consumo d' acque dovranno gli utenti delle acque appianare nella miglior forma possibile i terreni, e prati irrigabili togliendo le altezze, e le concavità che cagionano perdita d' acqua, altrimenti sarà ad essi negata la licenza d' irrigazione.

10. È proibita la coltivazione, o trasporto di terra degli argini dei Canali, e Cavi pubblici, non che il trasporto dei Cavi medesimi, sot-

to pena di Modonesi L. 100 pari ad Italiane L. 38. 38, come pure il mandare i bestiami, e segnatamente i suini a pascolare in detti argini sotto pena di Modonesi L. 10 pari ad Italiane L. 3. 34 per ogni capo di bestia, che sarà trovata a pascolarvi.

11. Le invenzioni, che seguiranno per contravvenzioni al disposto dalla presente Notificazione saranno trattate, e giudicate nella forma prescritta dal Sovrano Decreto 15 Maggio 1816, e le diverse multe comminate nella Notificazione medesima spetteranno per due terzi agl' Inventori, e per un terzo al Fisco.

12. Chiunque in avvenire intenda di godere del benefizio dell' irrigazione colle acque del suddetto Territorio di Castelnovo non potrà procedere alla costruzione degli opportuni manufatti onde estrarre dai Canali, Cavi ecc. le acque medesime a comodo, ed uso dei proprj terreni senza averne ottenuto apposito permesso dagl' Investiti dell' utile dominio delle dette acque, o dal loro Delegato, sotto pena di Modonesi L. 100 pari ad Italiane L. 38. 38, e della demolizione dei manufatti stessi a spese dei Contravventori.

13. Sono mantenuti nel loro pieno vigore tutti i privilegi, ed i diritti che a qualunque Corpo, Stabilimento, o Persona competono, o possono competere a termini di ragione, od in forza di speciali concessioni sulle suddette acque, nulla innovandosi in modo alcuno colle presenti disposizioni sui diritti medesimi.

14. Finalmente si dichiara come non avvenuta qualunque disposizione stata emanata precedentemente a questa Notificazione sull' uso delle dette acque, e segnatamente l' avviso del Sindaco di Castelnovo di sotto del giorno 20 Aprile del corrente anno 1823.

15. L' Intendenza di Finanza in Reggio rimane incaricata di curare l' osservanza delle diverse prescrizioni contenute in questa Notificazione.

Modena 12 Giugno 1823.

FILIPPO MARCHESE MOLZA.

*Caslini Segret. Gen.*